




COMUNE DI ROMA
UFFICIO PIANIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
IX DIPARTIMENTO U.O. N. 3
attuazione della legge 18 aprile 1962 n. 167
SECONDO PIANO DELLE ZONE

P. di Z. B50 - MONTESTALLONARA



REALIZZAZIONE DI OO.UU. PRIMARIE A SCOMPUTO DEGLI ONERI CONCESSORI
(LEGGI N° 47/85 E 724/84)

PROGETTO DEFINITIVO - 1° STRALCIO

PROPONENTE:

CONSORZIO MONTESTALLONARA

ENTE DI COORDINAMENTO:

I.SV.E.UR. S.p.a.

UFFICIO RICEVENTE:

COORDINATORE DELLA PROGETTAZIONE:

Ing. Carmelo Urzi

e-mail: urzi.carmelo@fastwebnet.it

PROGETTAZIONE:

PROGETTO URBANO s.r.l.

e-mail: progettourbano@gmail.com

RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE:

Ing. Francesco Chiocchini

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:

Ing. Stephen Arlo Chiocchini

EMISSIONE:

MARZO 2012

AGGIORNAMENTI:

AGG. 2: _____

AGG. 2: _____

AGG. 3: _____

COD. STRALCIO

S_1

TITOLO ELABORATO:

COD. ELAB.

GE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

N° ELAB.

06

SCALA:

NOME FILE:

GE_10_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

N° PROGRESSIVO:

6

PARTE 1

1.1. PREMESSA

1. L'Appaltatore formalmente dichiara di aver preso esatta e piena cognizione, tra l'altro ed in particolare:

- dell'area oggetto di lavoro, dei confini, delle zone adiacenti, della consistenza della proprietà confinante e delle condizioni di viabilità della zona;
- della descrizione dei lavori;
- della progettazione definitiva e degli altri elaborati forniti
- delle posizioni e caratteristiche dei sottoservizi e della possibilità di ottenere da parte delle Società erogatrici dei pubblici servizi, allacciamenti provvisori e definitivi degli impianti di fognatura, acqua, energia elettrica, gas e telefonia;
- dei vigenti regolamenti Edilizi, Igienico-Sanitari, dei Vigili del Fuoco dell'ISPESL di Polizia Urbana ecc. ai quali tutte le opere dovranno uniformarsi.

2. L'Appaltatore con la firma del contratto, accetta specificatamente a norma degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole contenute nel presente documento, per quanto non in contrasto con le sopravvenute disposizioni di legge o regolamenti.

3. L'Appaltatore è consapevole che nelle tavole di progetto e nella Descrizione delle Opere sono previste ed indicate tutte le forniture e/o lavori che si rendono necessari poiché, nonostante eventuali omissioni, si intende che l'appalto comprende tutte le forniture, somministrazioni e lavori occorrenti per consegnare finiti i lavori oggetto dell'appalto. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a perfetta Regola d'Arte in assoluta conformità alle istruzioni che verranno di volta in volta impartite dalla Direzione Lavori.

Per quanto non previsto e comunque non disciplinato diversamente dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle vigenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'appalto segue le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate dallo Stato, dalla Regione, Provincia, Comune di Roma, Anas, CNR, U.N.I., C.E.I., A.S.L, ecc., circa i LL.PP., l'igiene, la sicurezza, la pulizia, la circolazione stradale, l'edilizia e quant'altro -nulla escluso- abbia riscontro diretto od indiretto con le attività ed i lavori oggetto del presente appalto.

In particolare (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- il Codice Civile, libro IV, titolo III, capo VII "dell'appalto", artt.1655-1677;

- tutte le leggi e i regolamenti vigenti in materia edile ed impiantistica riferite alle opere pubbliche (nazionali, regionali e provinciali) e quelle riguardanti in particolare i beni culturali ed ambientali;
- la normativa tecnica emanata dal CNR, dall'UNI, dall'UNICHIM, dalla CEI, dalla CEI-UNEL, ANCC e dalle commissioni NORMAL anche se non espressamente richiamata nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- le prescrizioni contenute nel D.M. 24 gennaio 1986, nella successiva circolare n.27690 del 19 luglio 1986 e nel D.M. 9 gennaio 1987;
- la Legge 10 dicembre 1981, n.741, recante "Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n.106 sull'organizzazione della sicurezza nei cantieri mobili e temporanei;
- il D. Lgs.12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. "Codice Appalti";
- il Regolamento d'attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, emanato con il d.P.R. 5 dicembre 2010, n.207;
- Il Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. 19 aprile 2000, n.145;
- la Legge 19 marzo 1990, n.55 e s.m.i e tutta la normativa antimafia, in particolare in relazione al subappalto;
- la Legge 13 agosto 2010, n.136, recante il "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*", come da ultimo integrata, interpretata e modificata dal Decreto legge 12 novembre 2010, n.187 "*Misure urgenti in materia di sicurezza*", convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- il D. Lgs. 2 luglio 2010, n.104, recante l' "*Attuazione dell'art.44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";
- l'atto integrativo stipulato in data 15 dicembre 2011 con ROMA CAPITALE, giusta procura dei consorziati al consorzio, per atto a rogito del Segretariato Generale, Rep. n.12361, nonché a quella di qualunque altra norma di legge vigente in materia.

Ed ancora:

- le leggi ed i regolamenti in vigore per l'esecuzione delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici (Legge 2248 allegato F) del 20.3.1865 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto non abrogato dall'art.256 del D.LGS 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010), nonché le leggi regionali in materia d'opere d'edilizia pubblica;
- le vigenti norme sull'accettazione dei materiali e sull'esecuzione delle opere comprese nel presente appalto;
- leggi 2 febbraio 1973 n.14 (parzialmente abrogata); 3 gennaio 1978 n.1 (parzialmente abrogata); 10 dicembre 1981 n.741 (parzialmente abrogata) e successive aggiunte e modificazioni;

- la Legge 646/82 modificata ed integrata con la Legge 23 dicembre 1982 n.936 e dalla Legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modificazioni (parzialmente abrogata dal D.L.gs 163/06);
- le norme previste dall'art. 8 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55 (G.U. 27 febbraio 1991 n.49); il D.P.C.M. 187/91 per quanto applicabile;
- il decreto legislativo 333/92, art.3, convertito nella Legge 359/92; la Legge 498/92 art.15 comma 5; la direttiva CEE n.93/37; il D.L. 26/95;
- Decreto 22/01/2007 n.37 – Regolamento attuazione art.11-quaterdecies comma 13, lettera a) della Legge 248 del 2/12/2005, riguardo al riordino delle disposizioni in materia di attività d’installazione impianti all’interno degli edifici;
- D. P. R. n.34 del 25 gennaio 2000 (per le parti tuttora in vigore);
- il decreto legislativo 19 settembre 1994 n.626 (per le parti tuttora in vigore);
- la Legge 1 agosto 2002 n.166, ad eccezione dell’art. 7, comma 1, abrogato;
- il decreto 1 marzo 91 sui limiti massimi d’esposizione al rumore negli ambienti abitativi ed esterni e la Legge quadro n.447/95 sull’inquinamento acustico e successivi decreti attuativi;
- il decreto legislativo n.494 del 14 agosto 1996 sulle misure di sicurezza da attuare nei cantieri come modificato dai decreti legislativi 528/99, 276/03 e 251/04;
- D.L.gs n.187/05 e D.L.gs n.195/06;
- art. 107 del D.P.R. 6/6/2001 n.380 (ambito d’applicazione della Legge 46/90 art.1);
- L. n.62 del 18/04/2005, parzialmente abrogata dal D.L.gs 163/2006;
- D.Lgs. n.187 del 19/08/2005;
- D.L.gs n. 194 del 19/08/2005;
- D.L.gs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i. di cui al D.lgs n.6 del 26/01/2007 e D.lgs n.113 del 31/07/2007 dal D.Lgs. 152/2008 , dalla L.201 del 22 dicembre 2008, dalla L.94 del 15 luglio 2009 e Legge 3 agosto 2009 n.102 e Legge 20 novembre 2009 n.166;
- LL.n. 228 del 12/07/2006, n.296 del 27/12/2006 e n.123 del 3/08/2007;
- D.L. 262/2006 come convertito dalla L.286/2006 e circola Ministero Economie e Finanze n.28/07 “filtro fiscale”;
- Dlgs n.311 del 29/12/2006 Disposizioni correttive al Dlgs. n. 192 del 19/08/2005 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- Legge 3/08/2007 Misure in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- Legge 3/08/2007 n. 123 Misure in tema di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (articoli, non abrogati dal D.Lgs. 81/2008);

- Decreto Legislativo n. 81 del 09/4/2008 attuazione dell'art. 1 della Legge n. 123 del 3/08/2007 "Testo unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro".
- Legge 13/08/2010 n.136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
- Decreto Legge n.70 del 13.5.2011
- D.Lgs. n.207/10 e s.m.i.
- Il Capitolato Generale d'Appalto (D.Min. LL.PP.19 aprile 2000 n.145), per le parti ancora in vigore, per le opere di competenza dei soggetti di cui al D. Lgs. n.163/06 .
- Le normative vigenti con particolare riferimento alle norme di sicurezza CEI, antincendio, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di quelle riguardante l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Le normative suddette sono integrate dalle prescrizioni del presente Capitolato Speciale di Appalto.

- In caso di discordanza tra disposizioni che regolino la medesima fattispecie, prevale la disposizione contenuta nella fonte posta più in alto nel seguente elenco avente ordine decrescente di importanza e comunque di maggior garanzia per la Stazione Appaltante:
 - Contratto d'appalto;
 - Capitolato speciale d'appalto;
 - Elaborati progettuali di gara e tra essi quello di maggior dettaglio;
 - Elenco prezzi.

1.1.1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto regola e disciplina l'appalto avente per oggetto i lavori, i servizi, e le forniture occorrenti all'esecuzione della "Progettazione esecutiva e l'esecuzione e delle opere di Urbanizzazione Primaria - Rete stradale e fognatura principale – **Piano di Zona B50 Montestallonara – I stralcio**", **come di seguito sintetizzati:**

- Progettazione esecutiva delle opere di Urbanizzazione Primaria - Rete stradale e fognatura principale – **Piano di Zona B50 Montestallonara – I stralcio**, previo rinnovo sondaggi geologici, geognostici, micro zonizzazione sismica e quanto altro occorre per dare la stessa completa e validabile;
- l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere di Urbanizzazione Primaria - Rete stradale e fognatura principale a sistema separato – **Piano di Zona B50 Montestallonara – I stralcio**, come meglio specificato nella relazione generale e nei documenti di progetto;

da affidarsi, sulla base del progetto definitivo, mediante ricorso a procedura negoziata di cui all'art.57 lett.c) da aggiudicare secondo i criteri di cui all'art.82 del D.lgs. n.163/06 e s.m.i., secondo quanto previsto dagli articoli 55 comma 5 e 86 del suddetto Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n.163 e s.m.i.,

L'appalto include:

- La prestazione dei servizi relativi: all'espletamento di pratiche amministrative; all'attività di coordinamento di fornitori incaricati dalla Stazione Appaltante: all'assistenza alla posa in opera di dette forniture e alla tenuta e custodia del cantiere affinché nei tempi fissati possano essere consegnate le opere in parola "chiavi in mano" complete in ogni loro parte, delle strutture, degli impianti, delle forniture e dei servizi.
- La prestazione del servizio di custodia e di manutenzione delle opere come meglio specificato all'art. 1.17

Le lavorazioni previste per la realizzazione delle Opere sono le seguenti:

- Bonifica ordigni bellici assi stradali: tratto F-X-D, parte del C-F, Q-V, parte del M-N, N-N', parte del B-F, ROTATORIA F . La bonifica dovrà essere svolta a cura e a carico dell'Appaltatore, con il coordinamento degli organi competenti, utilizzando imprese specializzate segnalate dagli stessi organi competenti e preventivamente autorizzate dal RUP.
- Asse stradale: tratto F-X-D, parte del C-F, Q-V, parte del M-N, N-N', parte del B-F, ROTATORIA F.
- Ponte stradale O-O'.
- Muri di contenimento: TIPO A, B, C e D.

Le opere strutturali in c.a. dovranno essere corredate dei relativi calcoli che dovranno essere sviluppati a livello di progetto esecutivo a cura e spese dell'Appaltatore e dovranno essere coerenti con i sondaggi e le indagini (geologiche, geognostiche ecc.) che lo stesso Appaltatore dovrà predisporre, a cura di ditte specializzate, preventivamente autorizzate dal RUP, a completamento di quelle a corredo del progetto definitivo posto a base di gara.

- Fognatura bianca: asse 1 (tratto da pozzetto 1_8 a pozzetto 1_23, compresa la confluenza al pozzetto 4_14 sull'asse 4), asse 2, asse 4 (da pozzetto 4_13 a pozzetto 4_29), asse 6 (da pozzetto 6_7 a pozzetto 6_17, compresa la confluenza al pozzetto 4_22 sull'asse 4), asse 7 e asse 9 (tratto da pozzetto 9_5, compresa la confluenza al pozzetto 2_3 sull'asse 2).

N.B. Gli allacci alle reti esistenti dovranno essere dati completi e funzionanti, pertanto, l'Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà svolgere tutte le attività, lavori e pratiche, necessarie agli allacci stessi. Detti lavori, forniture ed attività necessarie agli allacci, anche se non previsti dal computo metrico, saranno svolti a cura dell'Appaltatore ed i relativi oneri saranno sostenuti dallo stesso. Qualora necessario, l'Appaltatore provvederà ad intestarsi direttamente le utenze da volturare, all'atto di collaudo, alla Stazione Appaltante, e per essa all'Ente competente, per la gestione dell'impianto.

- Pozzetto di valle "A", DN 1500.
- Vasca di accumulo acqua di prima pioggia: 1A e 1B.
- Fognatura nera: asse 1 (tratto da pozzetto 1_17 a pozzetto 1_31, compresa la confluenza al

pozzetto 3_14 sull'asse 3), asse 2, asse 3 (tratto da pozzetto 3_11 a pozzetto 3_20, compresa la confluenza al pozzetto 4_15 sull'asse 4), asse 4 (tratto da pozzetto 4_5 a pozzetto 4_15), asse 7 (tratto da pozzetto 7_5, compresa la confluenza al pozzetto 2_4 sull'asse 2) e asse 8.

N.B. Gli allacci alle reti esistenti e comunali dovranno essere dati completi e funzionati, pertanto, l'Appaltatore, a propria cura e spese dovrà svolgere tutte le attività, lavori e pratiche, necessarie agli allacci stessi. Qualora necessario, l'Appaltatore provvederà ad intestarsi direttamente le utenze da volturare, all'atto di collaudo, alla Stazione Appaltante, e per essa all'Ente competente, per la gestione dell'impianto.

- Vasca di disconnessione: n° 3.
- Dismissione fognatura premente esistente e rimozione.
- Realizzazione fognatura in pressione: Premente 1 e Premente 3.
- Drenaggi: asse 1, asse 4 (tratto da pozzetto 4_1 a pozzetto 4_12).
- Stazione di sollevamento "Montestallonara A"
- N.B. Le stazioni di sollevamento dovranno essere date complete e funzionati, pertanto, l'Appaltatore, a propria cura e spese dovrà svolgere tutte le attività, lavori e pratiche, necessarie agli allacci. Qualora necessario, l'Appaltatore provvederà ad intestarsi direttamente le utenze da volturare, all'atto di collaudo, alla Stazione Appaltante, e per essa all'Ente competente, per la gestione dell'impianto.

1.1.2. FORMA DELL'APPALTO

L'Appalto è dato a corpo.

Importo dell'appalto : € 4.616.013,11 (I.V.A. esclusa)

di cui:

oneri relativi all'attuazione delle misure di sicurezza diretti , compresi nei prezzi

(non soggetti a ribasso d'asta): € 115.470,25

oneri relativi alla attuazione delle misure di sicurezza speciali,

(non soggetti a ribasso d'asta): € 39.409,62

importo per l'esecuzione dei lavori soggetto a ribasso € 4.576.603,49

oneri relativi alla progettazione esecutiva (soggetti a ribasso d'asta) € 118.697,66

La progettazione esecutiva dovrà essere redatta, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di attivazione, secondo le modalità previste all'articolo 93 comma 5 del Decreto Legislativo n.163/2006 nonché degli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del Dpr 207/2010 e dovrà tenere conto delle disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento e dovrà essere approvato nei termini indicati al successivo Art. 1.15.1 e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore, prima della presentazione dell'offerta, dovrà prendere visione dei luoghi oggetto dell'intervento, rilasciando specifica dichiarazione scritta in tal senso e dalla quale risulti anche che l'Appaltatore ha esaminato il progetto definitivo delle opere e, in relazione ai luoghi visitati, lo ritiene completo in ogni sua parte, tanto da poterlo sviluppare, in caso di aggiudicazione, in progetto esecutivo e di poter quindi realizzare l'intervento nella sua piena funzionalità, nel rispetto delle normative vigenti, senza dovervi apportare modifiche o aggiunte tecniche che ne alterino il livello prestazionale e della qualità dei materiali nonché le condizioni economiche di contratto.

Inoltre la stessa dichiarazione dovrà altresì contenere l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

L'offerta va inoltre accompagnata da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità dei lavori non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta, che resta fisso e invariabile ai sensi dell'art.53 comma 4 del D.Lgs N.163/06 e s.m.i.

L'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazione ai lavori assunti sulla base del progetto definitivo sviluppato a propria cura e spese in progetto esecutivo, definitivamente approvato dalla Stazione Appaltante, e risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo stesso.

Le opere come sopra indicate, sono tutte quelle definite dal progetto definitivo posto a base di gara.

Rimane comunque la facoltà prevista dall'art.134 (recesso dal contratto e valutazione del decimo) del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006.

1.1.3. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Per la descrizione delle opere si rimanda alla relazione tecnica generale (elaborato GE01).

Per quanto concerne l'ammontare dell'appalto ed i dettagli economici si rimanda ai contenuti della lettera d'invito alla gara che costituisce parte integrante del presente articolo in ordine ai dettagli economici dell'appalto.

1.1.4. OPERE E LAVORI

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori, tenendo conto, per quanto possibile, delle norme CNR-UNI vigenti. Le forme e dimensioni da assegnare alle varie strutture sono quelle previste nei paragrafi che seguono, salvo che non sia altrimenti indicato nei disegni di progetto allegati al contratto ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori.

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dalla documentazione riportata nell'Elenco Elaborati parte integrante del presente capitolato speciale di

appalto e dalle prescrizioni che, all'atto esecutivo, potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori. Per le caratteristiche tecniche, funzionali, geometriche dei tracciati e delle opere si rimanda agli Elaborati tecnici di progetto.

1.1.5. OPERE E FORNITURE ESCLUSE - EVENTUALE RIMBORSO DELL'APPALTATORE

Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di ordinare ad altre ditte la fornitura e/o l'esecuzione di opere o prestazioni specialistiche che richiedano una tecnica specializzata o siano oggetto di speciali brevetti.

La Stazione Appaltante potrà procedere al pagamento della prestazione ordinata di cui sopra secondo le seguenti due procedure:

- pagamento diretto alla ditta che ha eseguito la prestazione
- rimborso all'Appaltatore, previa emissione di fattura quietanza e vistata dalla Direzione Lavori ed autorizzata dal Responsabile del Procedimento. In tale secondo caso l'ammontare della fattura, aumentato dell'interesse legale vigente, verrà rimborsato all'Appaltatore in occasione del primo mandato di pagamento successivo alla presentazione della fattura stessa. Detto ammontare e relativo interesse non saranno soggetti a ritenute contrattuali né a ribasso o aumento d'asta. L'interesse annuo sarà valutato dalla data di presentazione della fattura quietanzata alla data di emissione del certificato di pagamento in cui detta fattura verrà liquidata.

1.1.6. DISPOSIZIONI GENERALI

Nello svolgimento dell'appalto, saranno rispettate tutte le norme vigenti in Italia, derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza e igiene del lavoro vigenti al momento della esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore, o di eventuali subappaltatori e cottimisti, che per quello della Stazione Appaltante, in modo particolare per quello addetto ai lavori di ispezione in fogne e galleria), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982 n.915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI (Comitato Elettronico Italiano), U.N.I. (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche), ISPEL Vigili del Fuoco, Normativa Ministero Beni Culturali, I.S.O. (International Organization for Standardization) e, per le terre di scavo e rifiuti speciali, alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.227/1997 e limiti di accettabilità di cui al D.M. n.471/1999.

Per quanto riguarda le opere in c.a., c.a.p., e acciaio saranno rispettate le disposizioni di cui alla legge numero 1086/1971 e le conseguenti norme del D.M. 14 Gennaio 2008 –“Nuove norme tecniche per le costruzioni” e della circolare D.M. 14/01/2008 “Istruzione per l'applicazione delle nuove norme tecniche

per le costruzioni” nonché la normativa U.N.I. sui calcestruzzi preconfezionati.

Per la normativa antisismica: D.P.C.M.21 ottobre 2003 “Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica». (GU n. 252 del 29-10-2003)”;O.P.C.M.n.3333 del 23 Gennaio 2004"Disposizioni urgenti di protezione civile”

Per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio e successive norme legislative Legge 5 novembre 1971, n.1086 e D.M. 30 maggio 1972 che dettano norme per l'accettazione dei leganti idraulici;

Per le prove e l'accettazione dei materiali ferrosi D.P. 15 luglio 1925 ed il D.M. 30 ottobre 1912 che approva le norme e le condizioni per le prove e l'accettazione dei legnami;

Saranno osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 524 dell'8.6.1982 nonché del D.L. 26/94 e s.m.i. in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché' le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 sui "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", e successive integrazioni, del D.Lgs. n.277 del 15.08.1991 ed in ottemperanza a quanto disposto nell'ordinanza Sindacale n.151 del 21.1.88 per quanto concerne l'uso dei macchinari ed attrezzature di cantiere. In particolare:

- I motocompressori ed i gruppi elettrogeni debbono essere opportunamente schermati, in modo che il livello di rumore ambientale non superi di 5 DBA (con sorgenti in funzione) il livello del rumore residuo misurato senza le sorgenti in funzione, dalle ore 7.00 alle ore 22.00. Dalle ore 22.00 alle ore 7.00 (notturne) il funzionamento dei predetti macchinari é vietato salvo che le specifiche situazioni di luogo lo consentano.
- I martelli pneumatici e le apparecchiature consimili debbono essere di tipo "silenzioso" ed il loro funzionamento deve essere limitato dalle ore 7.00 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00

In caso di violazione si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria (Art. 650 C.P.).

Tutti i rapporti scritti e verbali tra la Stazione Appaltante, il Responsabile del Procedimento, la Direzione dei lavori e l'Appaltatore, comunque inerenti il presente appalto, saranno in lingua italiana.

Fatte salve le modifiche e gli aggiornamenti di legge.

1.1.7. DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

Integrano la disciplina dell'appalto, per quanto non espressamente previsto nel presente contratto anche se non allegati:

Faranno parte integrante del contratto di appalto, oltre ai seguenti documenti che non si allegano:

- a) la legge 2248 allegato F del 20.3.1865 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto

non abrogato dall'art. 256 del D.LGS 163/2006

- b) D.P.R. 207/2011
 - c) Nuovo Capitolato Generale di Appalto per LL.PP., approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000, n.145;
 - d) Legge 741/81 come modificata dal D.P.R. 554/99, Legge 486/97, DPR 252/98;
 - e) Il D.Lgs 163/2006
 - f) D.lgs. 81/08;
 - g) Tariffa del Comune di Roma – Edizione 2007 (approvata con Delibera Giunta Regionale n.195 del 2 marzo 2007);
 - h) il presente Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto;
 - i) l'atto integrativo stipulato in data 15 dicembre 2011 dal Consorzio Monte Stallonara con ROMA CAPITALE, giusta atto a rogito del Segretariato Generale, Rep. n.12361;
- il presente Capitolato Speciale e:
- a) il CronoProgramma dei lavori;
 - b) Elenco Prezzi
 - c) Progetto definitivo come meglio dettagliato al precedente art. 1.4;
 - d) Piano della sicurezza e di coordinamento e fascicolo tecnico dell'opera.

1.1.8. ELEZIONE DEL DOMICILIO

Agli effetti del presente appalto e per tutta la durata dei lavori l'Appaltatore elegge il domicilio in via _____.

Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'appalto dovrà essere comunicato, alla Stazione Appaltante, al Responsabile del Procedimento e alla Direzione dei lavori, con lettera raccomandata, entro 24 ore dall'avvenuto cambiamento.

L'inosservanza di tale prescrizione, protrattasi per oltre tre giorni, comporta l'applicazione della penale di cui al successivo art.1.31

L'Appaltatore rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del Codice Civile, come disposto dall'art.113, comma 2, del D.L.gs. n.163/2006 e s.m.i.

1.2. CAUZIONE

1.2.1. CAUZIONE "DEFINITIVA"

Al momento della sottoscrizione del contratto a copertura dell'eventuale danno derivante dal mancato o inesatto adempimento, l'Appaltatore documenta, con le medesime modalità previste per la costituzione della cauzione provvisoria, l'avvenuta costituzione di un deposito cauzionale definitivo, nella misura del 10,00 % dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta.

Nel caso in cui il ribasso di aggiudicazione sia superiore al 10,00% l'importo della garanzia fideiussoria va aumentata di tanti punti percentuali quanto eccedono il 10,00%, nel caso di ribasso superiore al 20,00%, l'aumento è di 2 punti per ogni punto di ribasso eccedente il 20,00% come stabilito dall'art.113 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.

La mancata presentazione della garanzia comporta la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria.

Il deposito cauzionale è progressivamente svincolato secondo le modalità indicate nel sopraccitato art.113, co 3 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.

Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l'escussione della garanzia, il pagamento, nei limiti dell'importo garantito, è eseguito a semplice richiesta del soggetto garantito entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della richiesta scritta e documentata con i prescritti dati contabili da parte del responsabile unico del procedimento.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate dall'istituto fideiussore risultino parzialmente o totalmente non dovute. Foro competente è quello di Roma.

La polizza fideiussoria bancaria o la polizza fideiussoria assicurativa, dovranno prevedere, ai sensi dell'art.113, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del C.C. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La fidejussione deve essere prestata da istituti bancari, compagnie di assicurazioni iscritte all'Albo delle Imprese di assicurazioni e riassicurazioni italiane tenuto dall'ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo, nonché da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs 1 settembre 1993 n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie previa apposita autorizzazione del competente Ministero.

Nel caso di raggruppamenti di cui all'art.37 del D. Lgs. n.163/2006 s.m.i., la cauzione definitiva è costituita su mandato irrevocabile, dalla società mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di Raggruppamento Temporaneo di tipo orizzontale e con responsabilità pro-quota nel caso di Raggruppamento di tipo verticale.

La sottoscrizione del garante dovrà essere autenticata da Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo.

1.3. FACOLTÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto rispetto al credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra

azione nel caso in cui risultasse insufficiente.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di rescissione d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in sede di liquidazione finale.

L'Appaltatore può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante si sia dovuta avvalere, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

1.4. ASSICURAZIONI

E' onere dell'Appaltatore, da ritenersi anch'esso compensato ai sensi degli artt.125, 126 e 269 del D.P.R. 207/10 e dell'art.129 del Decreto Legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni l'accensione delle polizze di cui al successivo art. 1.5. presso compagnie di assicurazioni iscritte all'Albo delle Imprese di assicurazioni e riassicurazioni italiane tenuto dall'ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.

1.5. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dalle coperture Assicurative che seguono.

Polizza CAR

La Polizza sarà stipulata a propria cura ed onere dall'Appaltatore (Contraente) con primaria Compagnia di Assicurazione anche a favore della Stazione Appaltante (Assicurato).

Oggetto: danni alle opere da eseguire a fronte del Contratto di Appalto.

Sezione I - Danni alle cose:

Somme da assicurare:

Partita 1: Impianti ed opere Euro 5.000.000,00;

Partita 2: Impianti ed opere preesistenti con il massimo di Euro 3.000.000,00;

Partita 3 – Spese di demolizione, sgombero, con il massimo di Euro 3.000.000,00;

Sezione II – R.C.T. Massimale Euro 3.000.000,00

La polizza dovrà prevedere le seguenti condizioni particolari e aggiuntive:

danni causati da errori di progettazione e di calcolo, manutenzione estesa, pluralità di assicurati – r.c. incrociata, danni da vibrazione, rimozione, franamento e cedimento del terreno, condutture sotterranee, danni da polvere, eventi atmosferici, sociopolitici e catastrofali, rinuncia alla rivalsa, colpa grave, reintegro delle somme assicurate in caso di sinistro.

La medesima polizza assicurativa dovrà garantire inoltre la corretta e tempestiva esecuzione degli obblighi di manutenzione gravanti sull'Appaltatore ai sensi dell'art. 1.17. che segue, per tutta la durata e sino alla scadenza del periodo di manutenzione .

Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti:

L'Appaltatore è obbligato a stipulare prima della consegna dei lavori una polizza R.C.T./R.C.O. sulla base dei massimali di seguito indicati:

Massimale da assicurare: R.C.T. Euro 3.000.000,00 per sinistro e per danni a cose, persone od animali
R.C.O. Euro 1.500.000,00 per persona.

Dovranno essere inserite le seguenti estensioni: Responsabilità personale di tutti i dipendenti, la qualifica di terzi per i propri dipendenti, dirigenti, i subappaltatori e loro dipendenti, la Stazione Appaltante, il Direttore lavori e tutti coloro che, a prescindere dalla natura del loro rapporto con l'Appaltatore, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione - manuale o non - alla attività cui si riferisce.

Le polizze di cui sopra dovranno essere accese prima della consegna dei lavori, portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e coprire l'intero periodo dell'appalto fino alla data di emissione del certificato di collaudo; devono risultare in regola con il pagamento del premio per lo stesso periodo indicato ed esibite alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori e, comunque, prima della liquidazione del primo stato di avanzamento lavori, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'avvenuta accensione della polizza.

L'Appaltatore sarà responsabile verso la Stazione Appaltante, verso terzi e verso gli utenti di eventuali danni alle canalizzazioni dei PP.SS. o ad impianti esistenti nella zona di cantiere o nel sottosuolo a qualunque profondità ubicati, prodotti sia nel corso dei lavori che comunque a questi ultimi conseguenti.

Per danni arrecati ai manufatti la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento. L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare la Stazione Appaltante nonché il personale della stessa comunque impiegato nella redazione del progetto da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto o per mancato adempimento agli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione delle opere.

L'Appaltatore si obbliga ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro la Stazione Appaltante e contro il personale della stessa comunque impiegato nella redazione del progetto esecutivo e nella Direzione Lavori, in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto. A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del codice procedura civile l'Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art.105 del medesimo codice procedura civile, anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltagli mediante lettera raccomandata.

L'Appaltatore, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel

domicilio contrattualmente eletto, si impegna ad accettare – come senz'altro valide nei suoi confronti – le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondere la Stazione Appaltante ed al personale della stessa, comunque impiegato nella redazione del progetto esecutivo e nella Direzione Lavori, tutte le spese a queste ultime addebitate.

1.6. POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE

La Stazione Appaltante provvederà anche per conto dell'Appaltatore alla stipula della polizza indennitaria decennale, nonché alla stipula della polizza di responsabilità civile verso terzi della medesima durata, di cui all'art.126 del D.P.R. 207/10 e 129 punto 2 del D.to Lgs. 163/2006, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La polizza sarà stipulata a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, alle condizioni di mercato. E' fatto obbligo all'Appaltatore di rimborsare alla Stazione Appaltante, pro-quota riferita al valore definitivo delle opere appaltate, entro dieci giorni dalla relativa richiesta ed in due rate, l'una d'acconto e l'altra di saldo, il premio relativo alla polizza indennitaria decennale nonché della polizza di responsabilità civile verso terzi della medesima durata.

1.7. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1.7.1. CONDIZIONI GENERALI

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a €100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dal Responsabile del Procedimento ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art 170 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. ed all'art.118 del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006.(in caso di inadempienza sarà applicata la penale prevista dall'art. 1.31.1.1.a)

É comunque vietato subappaltare la categoria prevalente in quota uguale o superiore al 30% (trenta per cento) e le opere specialistiche laddove il valore di quest'ultime, considerate singolarmente, superi il 15% (quindici per cento) dell'importo totale dei lavori, ai sensi dell'art.118 comma 2 del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006.

In particolare, l'Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del direttore dei lavori (in caso di inadempienza sarà applicata la penale prevista dall'art.1.31.1.1.b)

- che l'Appaltatore all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle relative lavorazioni;
- che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore trasmetta, altresì, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di cui al successivo punto;
- che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità Europea, dei requisiti di qualificazione per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo,
- che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni;
- che dal contratto di subappalto risulti che l'impresa ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento);
- che l'Appaltatore trasmetta, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non provveda a tali pagamenti, la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti; in tal caso l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento;
- che l'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo alleggi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b), la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione dei Lavori, anche attraverso l'Ispettorato del Lavoro o l'Osservatorio Comunale sugli appalti di lavori, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra, la Stazione Appaltante, oltre le azioni legali previste dalla vigente normativa, applica, con

riferimento all'art.145 del D.P.R. 207/10 e s.m.i., una multa corrispondente al 5% del corrispettivo di appalto. La Stazione Appaltante, inoltre, provvederà a segnalare l'inadempienza all'autorità competente, riservandosi di dichiarare rescisso il contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio, in danno, tramite eventuale riappalto, pretendere il risarcimento di tutti i danni ed immettersi nel possesso del cantiere nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida, senza che l'Appaltatore possa fare opposizione di sorta. Con la sottoscrizione del contratto d'appalto, del quale il presente Capitolato Speciale d'Appalto costituisce parte integrante e sostanziale, l'Appaltatore medesimo prende atto e presta fin d'ora il proprio consenso, in esito al provvedimento assunto dalla Stazione Appaltante, a detta immissione in possesso, con l'assunzione a proprio carico dell'onere della guardiana e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio e il momento della effettuazione di tale immissione nel possesso del cantiere dopo il riappalto.

L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

Ai sensi dell'art.18 comma 9 Legge 55/90, come modificato dal Regolamento, la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. dalla relativa richiesta.

Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa conformemente all'istituto del "silenzio-assenso". Resta tuttavia inteso che il provvedimento implicito di autorizzazione può essere annullato in via di autotutela da parte della Stazione Appaltante nel corso di assenso illegittimamente formato, in conformità di quanto stabilito dall'art. 20 Legge 241/90.

Il contratto di subappalto, dovrà contenere a pena di nullità assoluta, espressa clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art.3 della Legge n. 136/2010 e prevedere un'apposita clausola risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie connesse all'appalto di cui ai commi 1 e 2 del citato art 3 della Legge, le transazioni avvengano senza avvalersi di Banche o di Poste Italiane S.p.a./BancoPosta.

L'Appaltatore, l'eventuale subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della Legge n.136/2010, deve procedere, avvalendosi di un'apposita clausola risolutiva da inserire obbligatoriamente nei contratti, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo, territorialmente competente.

1.7.2. CONDIZIONI AGGIUNTIVE

- Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dalla autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi ed infortunistici.(in caso di inadempienza si applica l'art. 1.31.1.1.c)
- L'Appaltatore dovrà produrre periodicamente la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti, secondo quanto stabilito al penultimo comma del successivo art.1.14 (pagamenti subordinati) .(in caso di inadempienza si applica l'art.1.31.1.1.d)
- L'Appaltatore é tenuto a trasmettere entro 15 giorni, con lettera raccomandata, alla Stazione Appaltante, ogni modificazione intervenuta nei propri assetti societari, nella struttura d'Appaltatore e negli organismi Tecnici ed Amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura di Roma, del sussistere dei requisiti della legge 31.5.1965 n.575 e successive modificazioni.(in caso di inadempienza si applica l'art.1.31.1.1.d)
- La Stazione Appaltante, per il tramite del Responsabile del Procedimento, provvederà a trasmettere agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici e all'Osservatorio comunale sugli appalti, la comunicazione circa i nominativi delle imprese subappaltatrici e l'attestazione SOA per le categorie e classifiche di importi richiesti, le opere da eseguire in subappalto e il loro valore.

1.8. ANTIMAFIA

Ai sensi del DPR 252/98, le Imprese subappaltatrici, per i subappalti il cui valore supera i €154.937,07, dovranno produrre il Certificato Camerale, rilasciato dalla C.C.I.A.A., di validità non antecedente i sei mesi, riportante la seguente dicitura: "Nulla osta ai fini dell'art. 10 della legge 31/5/1965, n.575 e successive modificazioni. La presente certificazione è emessa dalla C.C.I.A.A., utilizzando il collegamento telematico con il sistema informativo utilizzato dalla Prefettura di Roma". Nel caso in cui il Certificato Camerale non riporti la suddetta dicitura dovrà essere cura dell'Appaltatore produrre la documentazione necessaria per richiedere alla Prefettura, per i casi di cui all'art.10 L.575/65, la prescritta "comunicazione".

Alternativamente la "comunicazione" del Prefetto potrà essere direttamente richiesta dal soggetto privato interessato o da persona da questi specificatamente delegata, previa comunicazione al Responsabile del procedimento di voler procedere direttamente a tale adempimento. In ogni caso l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto è subordinata all'acquisizione delle informazioni circa i tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate.

Nel caso si proceda all'affidamento del subappalto senza che sia stata acquisita la prescritta certificazione, oltre alla comunicazione alle autorità competenti e l'applicazione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, sarà inflitta una sanzione pari al 5% del valore del subappalto. (art.1.31.1.2 a)

Decorso il termine di 45 gg. dalla ricezione della richiesta, o nei casi d'urgenza, la Stazione Appaltante può procedere anche in assenza delle informazioni del Prefetto. In caso di presenza, accertata successivamente di cause ostative, di cui alla citata legge 575/65 e s.m.i., la Stazione Appaltante recede dal contratto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione della parte rimanente delle opere.

Quanto premesso è valido anche nei casi in cui, a seguito di verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Imprese interessate di cui all'art.10, comma 7, del D.P.R. 252/98.

Nel caso di associazioni, raggruppamenti d'impresе, società e consorzi troverà applicazione quanto previsto dal comma 3 del citato art.2, dal comma 3 dell'art.10 e dal comma 1 dell'art.12 del D.P.R. 252/98.

1.9. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO CONTRIBUTI ED ALIQUOTE DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. L'Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni dell'art.118 e dell'art.131 del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal Direttore dei Lavori e comunicata al Responsabile del Procedimento o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata

e procederà ad una detrazione sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Inoltre, la mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti alla tutela dei lavoratori non consentirà di procedere allo svincolo della cauzione definitiva dopo l'approvazione del collaudo finale provvisorio.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti e costituisce onere dell'Impresa produrre la documentazione relativa all'avvenuto accantonamento da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti Scuola (previsti dagli artt.61 e 62 del contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili stipulato il 24.7.1959 trasferito in legge con D.P.R. n.1032 del 14.7.1960), agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui risulta iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, dimostrare di essere in regola con i versamenti assicurativi e previdenziali per il periodo di almeno cinque anni precedente alla stipulazione del contratto e dovrà rispettare le clausole contenute nei contratti collettivi nazionale e provinciale di lavoro e le prescrizioni di cui al D.Lgs. n.81/08 modificato dal D.Lgs. n.106 del 3 agosto 2009.

Nel caso di accertamento, successivo alla stipulazione del contratto o alla consegna ad urgenza dei lavori, della mancanza dei requisiti previsti al comma precedente, sarà prevista in ogni caso la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti- Scuola medesimi.

L'Appaltatore e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione Appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al precedente paragrafo accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dalla Cassa Edile, dall'I.N.A.I.L., dall'INPS o da altri Enti, oltre i provvedimenti previsti dalla norma in materia, si applicherà la penale di cui all'art.1.31 punto 1.1 lett. d).

In caso di ritardo, da parte dell'Appaltatore, nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicheranno le procedure previste dall'art.13 del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. n.145/2000 .

**1.10. PROGETTAZIONE ESECUTIVA -CONSEGNA DEI LAVORI – PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI
- INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - CONSEGNE PARZIALI – SOSPENSIONI**

1.10.1. PROGETTAZIONE ESECUTIVA

E' obbligo dell'Appaltatore, dopo la stipulazione del presente contratto, dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva, previo redazione del verbale di attivazione della stessa.

Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fisso e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto definitivo come da cronoprogramma.

L'Appaltatore deve consegnare il progetto esecutivo delle opere in questione, tenendo anche conto dei progetti delle rete di pubblico servizio disponibili, corredato dal relativo Piano di sicurezza redatto da soggetto abilitato nel rispetto del decreto legislativo n.81/2008 - in quattro copie cartacee e una copia su supporto informatico, entro il termine di gg 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di attivazione della progettazione esecutiva. La Stazione Appaltante approverà e validerà il suddetto progetto entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dello stesso, o potrà chiedere ulteriori modifiche che dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta. Tali modifiche verranno esaminate ed approvate dalla Stazione Appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo.

Qualora il progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore non fosse ritenuto meritevole di approvazione o fosse richiesto all'Appaltatore di apportare al progetto esecutivo talune modifiche e le modifiche eventualmente richieste non fossero dallo stesso predisposte e consegnate nei tempi prescritti o non fossero approvate dalla Stazione Appaltante, quest'ultima avrà facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Ove per esigenze della Stazione Appaltante i tempi di approvazione di cui sopra dovessero essere prorogati l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1.31.2 del presente Documento, nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna del progetto esecutivo per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, viene applicata una penale nella misura prevista dall'articolo 1.31.3.

L'Appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera, a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli effetti delle norme di cui al CAPO II – Verifica del progetto del D.P.R. 207/10, il Responsabile del Procedimento con l'assistenza del progettista che ha redatto il progetto a base di gara procederà, in contraddittorio con il progettista del progetto esecutivo, a verificare la conformità con il progetto definitivo, al fine di accertarne l'unità progettuale.

1.10.2. CONSEGNA DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la comunicazione dell'approvazione del progetto esecutivo di cui all'articolo 1.15.1. Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio, conformemente all'art. 154 del D.P.R. 207/10.

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna ed il Piano operativo della sicurezza (P.O.S.).

L'Appaltatore é tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro 5 (cinque) giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il valore percentuale minimo e massimo del personale che si prevede di impiegare nell'appalto. Per quanto riguarda la denuncia di inizio lavori agli enti previdenziali, in caso di inadempienza da parte dell'Appaltatore, provvederà direttamente il Direttore dei lavori e all'Appaltatore verranno applicate le penali di cui al successivo punto 1.31.1.3 a).

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo, come già specificato al precedente punto 1.12 "Disciplina del subappalto-Condizioni aggiuntive". Superato il suddetto limite si applicheranno le penali di cui al successivo punto 1.31.1.3 a).

L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 5 (cinque) dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori .

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente alla Sovrintendenza Archeologica la data di inizio dei lavori ed ad attenersi ad eventuali istruzioni impartite. Qualora nel corso dei lavori venissero alla luce resti di interesse archeologico, dovrà essere avvisata la Direzione Lavori e questi dovranno essere recuperati e tutelati secondo le vigenti normative - senza che ciò comporti costi aggiuntivi a carico della Committente – e resteranno di proprietà della Stazione Appaltante e per essa del Comune di Roma o dello Stato e nel rispetto del successivo articolo 1.29.

1.10.3. PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI

Entro 10 (dieci) giorni dalla consegna dei lavori l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dei lavori dettagliato per l'esecuzione delle opere che dovrà essere

redatto tenendo conto sia del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Documento, sia delle previsioni contenute nel programma lavori indicativo predisposto dalla Stazione Appaltante e riportato al successivo art. 1.16.

Al Programma operativo dei lavori sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l'Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.

Entro 15 giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con il Responsabile del Procedimento comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori previa intesa con il Responsabile del Procedimento, anche per eventuali esigenze della Stazione Appaltante sopravvenute .

Decorso 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato. I ritardi nella presentazione del programma operativo daranno luogo all'applicazione delle penalità nella misura stabilita all'art.1.31.1.3 lettera c).

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per esigenze non prevedibili, che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.

Il mancato rispetto dei termini di avanzamento mensili daranno luogo all'applicazione delle penalità nella misura stabilita all'art.1.31.1.3 lettera d).

L'Appaltatore terrà conto, nella redazione del programma:

delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;

della riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;

delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere; del periodo stagionale medio sfavorevole l'Appaltatore avrà già tenuto debito conto in sede di redazione del Programma operativo dei lavori;

dell'eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti, laddove previsto dal direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

L'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 210 (duecentodieci- come da cronoprogramma), dalla data del verbale di consegna

Il mancato rispetto dei termini di ultimazione darà luogo all'applicazione delle penalità nella misura stabilita all'art.1.31. 1.3 lettera e).

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta con le modalità di cui al successivo art.1.17.

1.10.4. CONSEGNE PARZIALI

Nel caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l'esecuzione prioritaria dei lavori nell'ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.

Ove l'ulteriore consegna delle zone dapprima non disponibili intervenga entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori si intende che non si verifichino spostamenti del termine utile contrattuale.

In caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata del numero di giorni necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Qualora vengano ultimati tutti i lavori eseguibili senza che si siano rese disponibili le ulteriori aree necessarie alla realizzazione di tutte le opere, si provvederà alla sospensione totale dei lavori nei modi previsti dall'art.158 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. e dall'art.24 del Capitolato Generale LL.PP., approvato con D.M. n.145/2000.

1.10.5. SOSPENSIONI

1.10.5.1. Sospensioni già previste nel programma dei lavori indicativo predisposto dalla Stazione Appaltante

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già previste nel programma indicativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti nel citato programma.

1.10.5.2. Sospensioni non previste dal programma dei lavori indicativo predisposto dalla Stazione Appaltante e dal programma operativo dell'Appaltatore.

Nella eventualità che successivamente alla consegna dei lavori, insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori e a condizione che le attività oggetto di sospensione non siano critiche rispetto all'andamento generale dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire i lavori

eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, nei modi previsti dall'art.158 D.P.R. 207/10 e s.m.i. ed art.24, comma 7, del Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n145/2000.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei soli maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

La sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Appaltatore, nei modi previsti dall'art.158 del D.P.R. 207/10.

Qualora, per circostanze particolari, l'Appaltatore, durante il periodo di sospensione, volesse lasciare nel cantiere in tutto o in parte macchinari ed attrezzature, dovrà farne richiesta scritta al Direttore dei Lavori per ottenere il relativo benestare scritto. In tal caso non spetta all'Appaltatore alcun compenso.

Nel caso di sospensione dei lavori, così come per la ripresa dei lavori, il D.L. provvederà a darne comunicazione agli Enti previdenziali ed assicurativi e all'Osservatorio Comunale sugli appalti.

1.11. PROGRAMMA DEI LAVORI

I lavori dovranno essere eseguiti uniformandosi ai criteri generali richiesti dal programma indicativo dei lavori della Stazione Appaltante, così come modificato e integrato dal Programma Operativo di cui al precedente art. 1.15 redatto dall'Appaltatore ed accettato dalla Direzione Lavori d'intesa con il Responsabile del Procedimento. In caso di ritardo sull'ultimazione dei lavori si richiama quanto già espresso al punto 1.15.3 e si applicheranno le penali di cui al successivo punto 1.31.1.3.e)

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il programma dovrà contenere la specificazione delle Imprese che eseguiranno i lavori coerentemente alle quote di partecipazione delle stesse in RTI così come dichiarato in fase di gara.

1.12. CONTO FINALE, COLLAUDO E MANUTENZIONE

1.12.1. CONTO FINALE

L'ultimazione dei lavori deve essere tempestivamente constatata e verbalizzata ovvero comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dei lavori, il quale provvede, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione ad effettuare, previa formale convocazione dell'Appaltatore, il relativo accertamento in contraddittorio sottoscritto anche dall'Appaltatore e a trasmetterlo, per competenza, al Responsabile del Procedimento per la relativa conferma, nonché agli Enti previdenziali ed assicurativi

e all'Osservatorio sugli appalti.

La verbalizzazione o comunicazione dell'ultimazione dei lavori dovrà altresì contenere la specificazione della percentuale di personale effettivamente utilizzata per l'appalto e in caso di discordanza tra quanto dichiarato in fase di inizio lavori il D.L. provvederà a darne immediata comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai lavori stessi dovrà risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione e nei confronti dell'Appaltatore si applicheranno le penali di cui al punto 1.31.1.3 lettera e).

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'Appaltatore avrà l'obbligo della sorveglianza delle opere, al quale, peraltro, compete la manutenzione dell'opera nei termini previsti dal presente articolo.

Entro sessanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori redige il conto finale e lo trasmette al responsabile del procedimento, unitamente a propria relazione, in conformità di quanto disposto dall'art.200 del D.P.R. 207/10.

Qualora l'Appaltatore abbia proposto riserve o domande il Direttore dei Lavori provvederà altresì ad esporre le proprie deduzioni al riguardo con apposita relazione riservata trasmessa al Responsabile del Procedimento che provvederà ai sensi del successivo articolo 1.34

Il conto finale deve essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore o dal suo rappresentante, con le modalità e le conseguenze di cui all'art.201 del D.P.R. 207/10 e s.m.i., entro dieci giorni dall'invito che il Responsabile del Procedimento provvede a rivolgergli per iscritto, previo svolgimento delle verifiche di sua competenza.

Il conto finale viene trasmesso, nei successivi dieci giorni, all'organo di collaudo a cura del Responsabile del Procedimento, unitamente a propria relazione finale ed alla documentazione di cui all'art.200 del D.P.R. 207/10.

In sede di conto finale sarà acquisita, da parte del D.L., la comunicazione degli enti previdenziali relativa alla regolarità contributiva.

1.12.2. COLLAUDO

Le operazioni di collaudo finale provvisorio dovranno aver luogo entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, in conformità di quanto disposto dall'art.141 del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006 e confermato dall'art.219 del D.P.R. 207/10 e s.m.i., salvo inadempienze dell'Appaltatore che abbiano ritardato la redazione e la firma del conto finale e fatti altresì salvi gli ulteriori tempi richiesti dall'organo di collaudo.

Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte del Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante ha la facoltà di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo degli stessi non abbia avuto luogo.

In tal caso, la presa in consegna degli impianti dovrà essere preceduto da una verifica provvisoria degli stessi, che sia risultata positiva debitamente verbalizzata.

Costituisce specifico obbligo dell'Appaltatore, e in assenza, non si potrà collaudare definitivamente l'opera, l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla-osta e permessi necessari all'agibilità e funzionalità dell'opera.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo per effetto della formale approvazione da parte dell'Amministrazione capitolina o per effetto del decorso del termine di ventisei mesi dalla data della relativa trasmissione da parte della Stazione Appaltante all'Amministrazione capitolina. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di collaudo, certificati, prove di laboratorio ed in situ, saggi, e quant'altro necessario che venga richiesto dalla Commissione di Collaudo, Commissione di Vigilanza e Direzione Lavori.

1.12.3. MANUTENZIONE

Fino alla data di approvazione da parte dell'Amministrazione capitolina, nei modi e termini di cui sopra, del certificato di collaudo finale provvisorio l'Appaltatore resterà responsabile della custodia e della buona conservazione delle opere eseguite ed avrà perciò a proprio carico, senza diritto ad alcun compenso, la manutenzione delle opere stesse, secondo quanto previsto nell'art.5, punto h), del Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n.145/2000, nonché la predisposizione del libretto d'uso e di un programma di manutenzione.

Qualora, per esigenze della Stazione Appaltante e/o di Roma Capitale, debba procedersi alla consegna anticipata parziale delle opere, si procederà alla consegna alla presenza della competente struttura di Roma Capitale o di altro Ente preposto. La consegna stessa dovrà essere effettuata alle condizioni e con le procedure previste dall'art.230 del del D.P.R. 207/10 e s.m.i.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile, fino all'approvazione degli atti di collaudo finale provvisorio, dei difetti e dei vizi di costruzione, anche se rilevati dopo l'attivazione predetta, secondo quanto stabilito dall'art.229 del D.P.R. 207/10 e s.m.i..

Le opere di manutenzione verranno ordinate all'Appaltatore a mezzo di ordine di servizio nel quale dovranno essere precisate la data di inizio e la durata dei lavori.

Qualora entro tre giorni dalla data fissata nell'ordinativo per l'inizio di un lavoro di manutenzione l'Appaltatore non provveda all'esecuzione di quanto ordinato, la Stazione Appaltante applicherà, per ogni giorno di ritardo, la penale di cui all'art.1.31.1.3 lett. f) riservandosi comunque la facoltà di fare eseguire i lavori ad altro Appaltatore e addebitando il relativo importo all'Appaltatore.

1.12.4. COMMISSIONE DI VIGILANZA

L'Appaltatore prende atto ed accetta di eseguire i lavori sotto l'ulteriore controllo della - ed in

ottemperanza alle prescrizioni che dovessero essere eventualmente impartite altresì dalla Commissione di Vigilanza nominata dall'Amministrazione Comunale che avrà facoltà di accedere in qualunque momento al cantiere.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese come da precedente art. 1.17.2

1.13. VALUTAZIONE DEI LAVORI E FORNITURA A CORPO – VARIANTI

La Stazione Appaltante si riserva piena e ampia facoltà di introdurre nei progetti delle opere in corso di esecuzione tutte quelle varianti, aggiunte, soppressioni che crederà necessario apportare nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori sempre nei limiti stabiliti dall'art. 114 e dell'art.132 del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006 e dell'art.10 del Capitolato Generale, D.M. 145/2000.

Tutti i lavori e le forniture previsti nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore e contabilizzati secondo le seguenti modalità:

1.13.1. LAVORI A CORPO

Le opere a corpo saranno contabilizzate secondo l'effettivo stato di avanzamento dei lavori, in base all'offerta dell'Appaltatore e valutate in modo percentuale.

Le spese di misurazione sono a carico dell'Appaltatore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.

É fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda a far rilevare le misure, le caratteristiche ed i pesi di quei materiali o lavori che rimarrebbero nascosti od inaccessibili, o comunque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse.

1.13.2. VARIANTI

Eventuali varianti di carattere qualitativo e quantitativo al progetto saranno valutate, in carenza di prezzi di offerta, con i prezzi e le modalità di cui alla Tariffa della Regione Lazio 2007, applicando sui suddetti prezzi, depurati della percentuale afferente agli oneri della sicurezza, un ribasso pari a quello risultante dall'offerta presentata dall'Appaltatore; in carenza si procederà con la formulazione di nuovi prezzi determinati dalla Direzione Lavori d'intesa con il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.163 del D.P.R. 207/10 e s.m.i..

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti a ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'art.133, comma 3, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.

Le quantità riportate nella Lista delle categorie di lavoro previste per l'esecuzione dei lavori e per le quali l'Appaltatore ha formulato l'offerta-prezzi, possono variare, senza che l'Appaltatore abbia diritto a richiedere ulteriori compensi rispetto ai prezzi di contratto.

1.14. OPERE IN ECONOMIA

La Stazione Appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ha l'obbligo di provvedere, nei limiti del presente appalto o in casi di particolare emergenza, di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia.

Tali prestazioni saranno corrisposte per quanto concerne materiali e mezzi d'opera, con i prezzi di appalto, mentre per la mano d'opera si farà riferimento ai costi pubblicati al momento della prestazione. Tali costi saranno unicamente incrementati del 25% per spese generali ed utili dell'Appaltatore. La sola maggiorazione relativa agli utili di Appaltatore sarà soggetta al ribasso contrattuale.

1.15. PREZZO CHIUSO

Per i lavori relativi al presente appalto si applica il "prezzo chiuso" che consiste nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta offerto cui aggiungere l'importo offerto per la progettazione esecutiva nonché l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

1.16. PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE

Durante il corso dei lavori saranno pagati all'Appaltatore acconti dell'ammontare non inferiore a €500.000,00 (cinquecentomila/00) euro valutati sulla base delle quantità delle lavorazioni realizzate, al lordo delle ritenute di legge e di contratto; l'ultima rata di acconto verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.

Il costo della progettazione esecutiva offerta verrà corrisposta nel primo SAL utile.

Il calcolo dell'acconto verrà effettuato, in contraddittorio con la Direzione Lavori, sommando gli importi offerti dei prezzi unitari offerti per le quantità effettivamente eseguite alla data del SAL.

In caso di sospensione totale dei lavori, non prevista nel Programma dei Lavori Indicativo e dal programma operativo dell'Appaltatore e di durata superiore a mesi due, la rata d'acconto, relativa alle opere eseguite fino alla data della sospensione dei lavori stessi, verrà corrisposta qualunque sia il suo ammontare.

Sulla sommatoria delle fatture emesse pro quota ai consorziati, verrà applicata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquanta per cento) a garanzia degli obblighi dell'Appaltatore sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. La suddetta ritenuta verrà restituita dopo il collaudo.

A seguito dell'abrogazione dell'art.22 della Legge 1 del 3/1/1978 da parte del Dpr 554/99 del 21/12/1999 e s.m.i., le suddette ritenute non potranno essere anticipatamente restituite all'Appaltatore neppure su richiesta dello stesso e contro prestazione di garanzia fidejussoria.

Il pagamento, a cura **dei singoli operatori come consorziati e pro quota**, corrispondente al SAL emesso dalla D.L., che dovrà venire controfirmato dall'Appaltatore per accettazione, relativo agli acconti del

corrispettivo di appalto, avverrà entro 120 (centoventi) giorni dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori, sempre previa presentazione del certificato lavori, del certificato di regolarità contributiva (DURC dell'Appaltatore ed eventuali subappaltatori) e delle specifiche fatture – emesse pro quota ai singoli consorziati - da parte dell'Appaltatore.

Il pagamento della rata a saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Detto pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e termini sopradescritti spettano all'esecutore dei lavori gli interessi legali.

Ai sensi dell'art.3, comma 1, della legge n.136 del 13 agosto 2010, la Stazione Appaltante effettuerà tutti i pagamenti di cui sopra, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale riportante l'indicazione del CUP (che nel frattempo la Stazione Appaltante provvederà a comunicare) identificativo del presente appalto. L'Appaltatore si obbliga a comunicare alla Stazione Appaltante entro 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il numero di conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art.3 della Legge n.136/2010, nonché le generalità e i codici fiscali delle persone delegate ad operare sul conto medesimo.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n, 136/2010, l'Appaltatore è obbligato ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge n.136/2010, la Stazione Appaltante risolverà di diritto il presente contratto, in forza della presente clausola risolutiva espressa, qualora l'Appaltatore eseguisse transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

1.17. DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE

La Direzione dei lavori sarà eseguita a cura di tecnici designati dal Responsabile del Procedimento di concerto con la Stazione Appaltante. L'Appaltatore dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del Cantiere ed il Capo Cantiere, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori.

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, per iscritto, il nominativo delle persone di cui sopra.

Il Direttore di Cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale, secondo le competenze professionali.

Il Capo o i Capi cantiere dovranno anch'essi essere tecnici laureati o diplomati o Assistenti diplomati alla

scuola Assistenti la cui qualifica di Assistente dovrà risultare sul libro matricola e sul libro paga dell'Appaltatore che dovranno, a richiesta, essere esibiti.

Il Direttore di Cantiere ed il Capo Cantiere designati dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico loro conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi loro derivanti dal presente Documento.

Il Direttore di Cantiere dovrà in particolare specificare di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dai successivi articoli 1.23, 1.24, 1.25, 1.26.

1.18. CONDOTTA DEI LAVORI

1.18.1. PROGRAMMA DEI LAVORI E PROGETTO DEL CANTIERE

Sulla base del Programma di Massima dei Tempi, l'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Direzione dei lavori, tutti i programmi generali e di dettaglio dei tempi. I programmi suddetti dovranno essere articolati, almeno, secondo le WBS di 1° e 2° livello ed in relazione alle sotto categorie di lavoro indicate del CSA. Inoltre dovranno essere corredati dal diagramma di progressione degli importi e riportare l'indicazione delle risorse che l'Appaltatore intende dispiegare nell'esecuzione della sua prestazione (macchine ed attrezzature, maestranze, ecc.).

Il programma generale dei tempi sarà sviluppato sulla base delle scadenze previste nel Programma di Massima dei Tempi presentato in fase di offerta e dettagliando ciascuna macro-attività in base alla relativa area pertinenziale e per categorie di lavoro ed evidenziando anche i tempi di elaborazione ed approvazione del Direttore di lavori di presentazione ed approvazione di materiali, campionature e mark-up e di produzione, fornitura e trasporto di materiali e manufatti nonché della messa in esercizio.

A maggior specificazione e dettaglio del Programma generale dei tempi, l'Appaltatore dovrà redigere singoli programmi di dettaglio dai quali risultino chiaramente tutte le subattività previste per la realizzazione di ogni elemento del Programma generale dei tempi e le metodologie delle varie fasi di lavoro.

Tali cronoprogrammi dei lavori saranno vincolanti solo per l'Appaltatore stesso, in quanto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione anche in difformità del programma lavori, di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno, anche specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere nei comparti privati e/o pubblici ed alla consegna delle forniture eventualmente escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi, maggiori oneri, proroghe ecc..

La Direzione dei lavori ha la facoltà di richiedere all'Appaltatore, che deve ottemperare entro i successivi 30 giorni, modifiche nell'ordine di esecuzione di parti dell'opera al fine di raggiungere agibilità parziali.

Nell'eventualità che attività oggetto del Programma di Generale dei Tempi siano subordinate

all'esecuzione di attività di competenza della Stazione Appaltante, il Direttore dei Lavori dovrà fornire in tempo utile all'Appaltatore i dati necessari allo scopo di consentirgli di programmare, sia pure in forma preliminare, le proprie attività in modo coordinato con quelle di competenza di altri.

La presa in visione, conoscenza ed approvazione/accettazione da parte della Stazione Appaltante del programma lavori, dei piani esecutivi particolareggiati e dei programmi di dettaglio non incide in alcun modo nella responsabilità dell'Appaltatore e non fa venir meno alcuno dei suoi obblighi, con particolare riferimento al rispetto dei termini di ultimazione.

In corso d'opera l'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente ai programmi approvati dalla Direzione dei lavori (che, comunque, come si è detto, non sono vincolanti per la Stazione Appaltante) e comunicare alla stessa, tempestivamente ogni fatto che possa modificare le previsioni indicate nei programmi.

L'approvazione dei programmi da parte della Direzione dei lavori non modifica in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore per quanto attiene ai termini di ultimazione intermedi, parziali o totale contrattualmente previsti.

1.18.2. PRESCRIZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI CRONOPROGRAMMA

Si prescrive inoltre che per ogni categoria contenuta nel Programma di Massima dei Tempi l'Appaltatore dovrà rispettare la seguente procedura:

- 30 gg n.c. prima dell'inizio di ogni lavorazione corrispondente alle categorie contenute nel Programma generale dei tempi dovrà produrre un Programma di dettaglio dei tempi comprensivo delle tempistiche inerenti l'emissione dei documenti di interfaccia e trasmetterlo alla Direzione dei lavori;
- entro 7 gg n.c. la Direzione dei lavori esprime un parere con eventuali osservazioni;
- entro 7 gg n.c. l'Appaltatore ufficializza e trasmette il Programma di dettaglio dei tempi alla Direzione dei lavori e al RUP.

Il Programma di Generale dei Tempi dovrà essere valorizzato al fine di calcolare la curva di avanzamento e il rapporto col tempo trascorso.

L'Appaltatore dovrà aggiornare settimanalmente il Programma di dettaglio dei tempi della fase lavorativa in corso evidenziando gli slittamenti o le accelerazioni e consegnare settimanalmente tale reportistica alla Direzione dei lavori, così ottenendo un cronoprogramma di dettaglio di verifica.

In tale cronoprogramma di verifica, strutturato in forma di Gantt, dovranno essere messi a confronto con una grafica adeguata l'inizio/fine previsti e con l'inizio/fine reali e dovrà essere messo in evidenza il cammino critico.

In ogni cronoprogramma di dettaglio (Programma di dettaglio dei tempi) l'Appaltatore dovrà indicare le risorse – maestranze e attrezzature – che intende utilizzare durante le fasi di cantiere.

1.18.3. GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Al fine di seguire lo sviluppo dei lavori in modo da avere, in ogni momento, tutti i necessari elementi che consentano di programmare e successivamente valutare la reale situazione di avanzamento lavori, l'Appaltatore deve provvedere ad attuare un sistema di gestione delle fasi di cantierizzazione, approvvigionamento ed esecuzione dei lavori.

Per detto sistema di gestione l'Appaltatore deve provvedere ad una propria organizzazione di programmazione e controllo dei lavori; detta organizzazione deve anche fornire tutte le informazioni e la collaborazione necessarie per alimentare il sistema informativo della Stazione Appaltante e per il controllo e la programmazione dei lavori secondo quanto di seguito specificato.

L'Appaltatore deve, in particolare:

- mantenere aggiornati i Programma di dettaglio dei tempi, in accordo al Programma di Massima dei Tempi , e le relative informazioni che devono comprendere, per le varie tipologie di attività, almeno: tempi di esecuzione, quantità, risorse necessarie, produzione;
- effettuare, sulla base dei disegni di progetto e predisponendo ogni altro elaborato grafico necessario (disegni, tabelle, ecc.) la scomposizione in parti elementari di ogni singola opera classificata per partite indicate dalla Direzione dei lavori, al fine di:
 - individuare, per ciascuna parte elementare, le singole attività o fasi di lavoro oggetto di gestione;
 - registrare ordinatamente, per l'uso su elaboratore, per ogni parte elementare e per ogni tipologia di lavoro, le attività o fasi di lavoro interessate per ognuna di esse e le informazioni necessarie per una corretta programmazione delle stesse in accordo al Programma di Massima dei Tempi e con i piani esecutivi particolareggiati. Tali informazioni devono comprendere, per le varie tipologie di attività, almeno: quantità, tempi di esecuzione, risorse necessarie, produzione;
 - aggiornare su elaboratore, a fronte delle attività definite in precedenza, le informazioni relative all'avanzamento effettivo delle attività stesse;
 - fornire, con cadenza quindicinale, le informazioni aggiornate da cui risultino, a fronte del programma, le fasi di sviluppo effettivo e di completamento delle attività. Tutte le informazioni devono essere fornite alla Direzione dei lavori attraverso la restituzione di opportuni supporti magnetici o trasmissione tramite mail.

1.18.4. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.

Nell'esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri documenti contrattuali e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei lavori, senza che ciò

limiti le proprie responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona e tempestiva esecuzione dei lavori stessi.

Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante dell'Appaltatore, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei lavori, rilasciandone, se del caso, ricevuta.

L'Appaltatore che non si presenta o si rifiuta di firmare per ricevuta la copia degli ordinativi di servizio, sarà passibile della penalità di cui all'art. 1.31, e l'ordine di servizio gli sarà comunicato, a tutti gli effetti, al domicilio contrattuale eletto.

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni saranno date all'Appaltatore, per iscritto, secondo le norme dell'art. 152 del D.P.R. 107/10 e s.m.i. L'Appaltatore é obbligato a condurre l'appalto in modo che possano svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di altri Uffici e garantire il passaggio anche a mezzi d'opera.

L'Appaltatore é obbligato altresì ad eseguire i lavori anche in soggezione di traffico, approntando le relative necessarie deviazioni provvisorie e la segnaletica occorrente a sua cura e spese.

Qualora venga ordinato dalla Direzione Lavori, l'Appaltatore dovrà fornire per l'esecuzione di interventi connessi con i lavori affidati, alle Ditte suddette, per conto della Stazione Appaltante, materiali e mano d'opera che saranno compensate con i prezzi di contratto e dovrà anche dare in uso gratuito i mezzi provvisori e strutture logistiche già esistenti in cantiere. In tali casi il piano di sicurezza di cui all'art. 1.24 andrà integrato in relazione alle lavorazioni da eseguire a cura delle predette ditte, d'intesa con l'Appaltatore, il quale ne resterà l'unico responsabile. Tutte le proposte di modificazione o integrazione dovranno essere presentate al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

1.18.5. VIABILITA' INTERNA AL CANTIERE

L'Appaltatore dovrà coordinarsi con la Direzione Lavori per tutta la durata dell'appalto per permettere idonei accessi e/o uscita a tutti i singoli lotti privati e pubblici tramite la viabilità di progetto e/o tramite la viabilità provvisoria di cantiere da concordare sempre con la Direzione Lavori.

1.18.6. PASSI CARRABILI – LOTTI PRIVATI

L'Appaltatore prima della realizzazione dei marciapiedi e opere connesse si dovrà interfacciare con la Direzione Lavori per conoscere la tempistica di realizzazione, il posizionamento e il dimensionamento dei passi carrabili e pedonali di accesso ai singoli lotti privati e pubblici nonché delle opere poste a confine quali ad esempio: muri, rampe, tiranti, etc. I lavori da effettuarsi in prossimità di manufatti pubblici o privati, o di stabilimenti in esercizio o di altri, dovranno essere eseguiti dall'Appaltatore rispettando le norme dei regolamenti dei proprietari interessati; i lavori dovranno essere inoltre

condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al funzionamento degli impianti stessi.

La sorveglianza, che potrà anche essere saltuaria, del personale della Stazione Appaltante, non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

La Stazione Appaltante si riserva, quindi, ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato, anche numericamente, alle necessità.

L'Appaltatore risponderà dell'idoneità tecnica del Direttore del Cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in genere di tutto il personale addetto al cantiere medesimo, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione Lavori la quale può richiedere l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori.

Durante i lavori il personale dell'Appaltatore qualificato a ricevere gli ordini della D.L. e ad assistere alle misure dovrà essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell'Appaltatore.

La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 22 della legge 646/82.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta la zona dei lavori e ciò anche in relazione alla estensione del cantiere ed al fatto che i lavori appaltati potranno essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo la mano d'opera che, secondo le circostanze e l'estensione del cantiere, si dimostrerà necessaria per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, eventuale controllo funzionamento pompe per aggotamento ecc.

I lavori si svolgeranno nelle ore diurne, ma dovranno proseguire anche durante le ore notturne e festive qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione Lavori lo ritenga necessario per garantire la tempestività della ultimazione di tutti o di parte dei lavori, o ritenga necessario per sopravvenute esigenze di traffico o di interesse pubblico.

Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di Cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere ed in particolare di quelle strutturali oggetto dell'appalto, sollevando al riguardo interamente la D.L. da qualsiasi responsabilità.

Infine, l'Appaltatore ed i propri dipendenti si impegnano a rispettare le norme in materia di riservatezza nei confronti della Stazione Appaltante; qualsiasi utilizzazione dei dati e/o degli elaborati prodotti dovrà essere autorizzata dal Responsabile del Procedimento.

1.19. PIANO PER LA SICUREZZA

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna ad urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare, qualora non presentate precedentemente, le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e di coordinamento, allegato al progetto nonché il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza ovvero del piano di sicurezza sostitutivo.

La Stazione Appaltante, acquisite le osservazioni dell'Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano della Sicurezza a quanto segnalato dall'Appaltatore.

È altresì previsto che prima dell'inizio dei lavori, ovvero in corso d'opera, l'Appaltatore possa presentare al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento a lui trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. È compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esso ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. n.81/08 e successive modificazioni, consegnare alla Direzione Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi e copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art.31 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

- All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 modificato dal D.Lgs. n.106 del 3 agosto 2009, in cui si colloca l'appalto e cioè:
 - Che il Committente è il CONSORZIO MONTE STALLONARA– nella qualità di Stazione Appaltante Privata;
 - che le funzioni di Direttore dei Lavori, a ciò incaricato dal suddetto Committente, unitamente ai compiti che il D. Lgs n. 81/08 e successive modificazioni consente di attribuire al medesimo, sono assolti da
 - che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art.90 del D.Lgs. 81/08 modificato dal D.Lgs. n.106 del 3 agosto 2009 per la nomina dei Coordinatori della sicurezza;

- che il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è.....;
- che il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sarà nominato dalla Stazione Appaltante entro la data di inizio dei lavori;
- di aver preso visione del piano di sicurezza e di coordinamento, in quanto facenti parte del progetto, e di avervi adeguato la propria offerta di partecipazione alla gara, tenuto conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'art.08, comma 1 (3ter), della legge 123/07,assommano all'importo evidenziato nel quadro economico del presente capitolato.
- L'Appaltatore é altresì obbligato, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art.131 del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006 con gli aggiornamenti del D.Lgs. 81/08 Allegato XV, ad inserire nelle "proposte integrative" o nel "piano di sicurezza sostitutivo" e nel "piano operativo di sicurezza":
 - il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il Cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, ecc.;
 - le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
 - le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Appaltatore mette a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
 - le fonti di energia che l'Impresa impiegherà nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
 - i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore impiegherà in cantiere, specificando, ove prescritto, gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;
 - la dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;
 - la natura delle opere provvisorie necessarie per l'esecuzione di lavori quali: cassature, sbadaccature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per Legge;
 - i particolari accorgimenti ed attrezzature che l'Appaltatore intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti

fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;

- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- l'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.
- L'Appaltatore provvederà a nominare nella persona del Direttore di Cantiere o di altro diverso tecnico professionista ingegnere abilitato ai sensi del D.Lgs. n.81/2008, il proprio responsabile della sicurezza in cantiere ai fini della conduzione dei lavori. Provvederà altresì che le eventuali imprese subappaltatrici provvedano allo stesso modo alla nomina del proprio qualificato tecnico, abilitato ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 alla conduzione dei lavori. I suddetti tecnici dovranno far pervenire l'accettazione dell'incarico e saranno altresì obbligati a partecipare alle riunioni convocate dal responsabile della Sicurezza della Stazione Appaltante e dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
- L'Appaltatore, inoltre, dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene, del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore della sicurezza in fase esecuzione. Per ogni infrazione a quanto sopra stabilito sarà applicata la penale di cui all'art. 1.31.1.4.

1.20. DIRETTORE DI CANTIERE

Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere é responsabile:

- della esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai progetti appaltati ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto;
- della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con

particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro vigente al momento della esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge richiamate nel presente capitolato in materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari. A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere e dovrà essere coadiuvato da un Capo Cantiere che possa sostituirlo in caso di assenza, fermo restando le responsabilità di legge di ciascuno. Nessun lavoro potrà essere eseguito in assenza di personale direttivo di idonea qualifica in dipendenza delle caratteristiche di dette lavorazioni. In assenza di personale direttivo potrà essere ordinata la sospensione dei lavori senza riconoscimento alcuno degli oneri conseguenti.

Il Direttore di Cantiere dovrà curare:

- che il piano di sicurezza ed igiene del lavoro, di cui all'art.1.24. sia attuato in aderenza a tutta la normativa vigente in materia, e venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati nell'esecuzione delle lavorazioni. In caso d'accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, e non immediatamente eliminabili, il Direttore di Cantiere é tenuto, senza attendere eventuali interventi o prescrizioni del D.L. o del Coordinatore per l'esecuzione, a disporre l'immediata sospensione parziale o totale dei lavori;
- che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a cottimi non autorizzati dalla Stazione Appaltante, e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia dalla Stazione Appaltante;
- che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dalla Stazione Appaltante, curando tutti gli adempimenti di cui all'art. 1.25 "Controllo del personale impiegato in cantiere".

Il Direttore di Cantiere é tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori, di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto nel presente articolo potrà dar luogo alla richiesta da parte della Direzione Lavori di tempestiva sostituzione del Direttore di Cantiere.

L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto previsto alle precedenti lettere a), b) e c) darà comunque luogo alla richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.

La sostituzione del Direttore di Cantiere avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal Responsabile del Procedimento.

1.20.1. CONDUZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà garantire il pieno rispetto dell'art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 che così dispone:

- 1) la documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici inclusa la cassa edile, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna;
- 2) la trasmissione delle copie dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore Lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Per la conduzione dei lavori dovrà inoltre tener conto del piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto esecutivo di intervento secondo i disposti del D.Lgs. 81/08 modificato dal D.Lgs. n.106 del 3 agosto 2009, adempiendo alle norme previste dall'art. 17-18-19. Verranno altresì tenute riunioni periodiche predisposte dal D.L. per controllare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto del piano dettagliato nonché per concordare eventuali modifiche e/o particolari al Piano stesso; a tali riunioni dovranno essere presenti oltre che ai rappresentanti ed ai tecnici dell'impresa i tecnici impiantisti.

1.21. CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE

L'Appaltatore é tenuto ad esporre liste settimanali e ad esibire i documenti del personale dipendente impiegato nei lavori in atto nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici o dai cottimisti.

Nel caso di appalti per i quali non sia prevista l'installazione di uno o comunque di un numero limitato di cantieri fissi, l'Appaltatore é tenuto a presentare giornalmente alla Direzione Lavori l'elenco completo del personale dipendente impiegato nei vari cantieri d'intervento, nonché analoghi elenchi per il personale impiegato dalle Ditte subappaltatrici.

Tali elenchi, sottoscritti dal Direttore di Cantiere o dal Capo Cantiere, dovranno specificare per ciascun dipendente:

- generalità complete;
- qualifica professionale;
- estremi iscrizione ai libri paga dell'Impresa appaltatrice o della Ditta subappaltatrice. Il personale impiegato nel cantiere é tenuto a provare la propria identità e dovrà essere dotato di cartellino di riconoscimento o quant'altro previsto dalla vigente normativa.

In caso di subappalto o cottimi concernenti parte dell'opera, l'Appaltatore é tenuto a far assumere all'Impresa Subappaltatrice l'obbligo di fornire le informazioni di cui sopra per i propri dipendenti aventi

accesso al cantiere.

Gli elenchi del personale di cui sopra dovrà essere sempre in possesso del Direttore di Cantiere ed essere esibito, su richiesta, al rappresentante della Stazione Appaltante (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario che svolga funzioni di controllo).

Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori non sono compresi negli elenchi di cui sopra, verranno prese le generalità degli stessi e il Direttore dei lavori, nell'informare il Responsabile del Procedimento, applicherà, a carico dell'Appaltatore, la penale prevista nel successivo articolo 1.31.1.5, salvo successivi provvedimenti previsti dalla legislazione in materia.

Gli elenchi di cui sopra dovranno essere firmati dall'Appaltatore e dal Direttore di Cantiere che ne assumono pertanto ogni responsabilità.

1.22. ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

1.22.1. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE, SENZA DIRITTO AD ALCUN COMPENSO

1.22.1.1. *Oneri di contratto, bollo registrazione etc..*

Tutte le spese di Contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme e quanto altro richiamato all'art 8 del Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n°145/2000 e sino alla presa in consegna dell'opera, come pure tutte le spese di cancelleria, di copie eliografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni di Appalto e di copiatura dattiloscritta dei relativi atti; le spese di copia del contratto e dei documenti e disegni che debbono essergli consegnati; tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei lavori dal giorno della consegna fino al collaudo ed al termine della manutenzione; sono a carico dell'Appaltatore senza diritto ad alcun compenso.

1.22.1.2. *Oneri per le garanzie di contratto*

Sono a carico dell'Appaltatore le spese necessarie alla costituzione delle cauzioni, polizze e garanzie e per la loro reintegrazione in caso di uso da parte della Stazione Appaltante.

1.22.1.3. *Oneri per la costituzione di domicilio e la rappresentanza legale*

Sono a carico dell'Appaltatore le spese per la costituzione del domicilio in Roma.

1.22.1.4. *Oneri per segnalazioni stradali*

Sono a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere alla relativa attività:

le spese relative alle segnalazioni e agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo Regolamento ed in particolare tutto ciò che renda possibile la continuità e lo svolgimento, anche entro il cantiere, della circolazione stradale secondo le disposizioni della D.L., con traffico pedonale e veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi nonché le opere per mantenere gli accessi veicolari

e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori, con particolare riguardo a quelle proprietà relative ad edifici esistenti di civile abitazione e/o ad uffici e/o servizi .

1.22.1.5. *Oneri per la direzione di cantiere*

E' a cura e onere dell'Appaltatore il compenso per la direzione del cantiere.

1.22.1.6. *Oneri per le utenze di cantiere*

Sono a cura ed onere dell'Appaltatore le spese per la installazione, la manutenzione e la alimentazione, per tutta la durata dei lavori, degli impianti di cantiere per la fornitura di energia elettrica, acqua, gas (ove necessario), aria compressa ecc. nelle quantità necessarie.

Resta peraltro inteso che: allacciamenti, posizioni dei quadri, derivazioni dovranno essere effettuati previo accordo con la Direzione Lavori; per l'eventuale interruzione di erogazione di energia elettrica o di variazione di tensione, non potranno essere avanzate richieste di compensi aggiuntivi da parte dell'Appaltatore, né opposte eccezioni volte alla riduzione della sua responsabilità circa la corretta esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore dovrà provvedere a sue totali cure e spese, ad attivare la linea telefonica e fax per la Direzione Lavori, come da successivo punto 1.27.1.22, richiedendo direttamente all'ente gestore le relative linee e pagando direttamente allo stesso le relative bollette per tutta la durata del cantiere, comprensive del canone, degli oneri fiscali e degli scatti telefonici; sarà altresì cura dell'Appaltatore disdire le utenze elettriche e telefoniche non più necessarie dopo l'ultimazione dei lavori, previo accordo con la Direzione Lavori.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore eventuali allacciamenti, derivazioni ed esercizio fra punto di erogazione assegnato ed i vari luoghi di utilizzo, nonché relativi consumi.

1.22.1.7. *Oneri vari per il cantiere e l'area dei lavori*

Nel cartello che dovrà essere esposto all'esterno del cantiere entro tre giorni dalla data di consegna dei lavori, devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dovrà contenere le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici; il cartello è sottoposto ad approvazione della Direzione Lavori.

L'Appaltatore provvederà alla fornitura tutte quelle opere provvisorie comprese nell'appalto, intendendosi per tali quelle opere accessorie direttamente connesse all'esecuzione degli impianti, quali ad esempio la somministrazione di legname adatto per la eventuale armatura degli scavi, per la formazione delle impalcature, di piani inclinati, di sostegni provvisori etc., la fornitura di cordoni, controventi di acciaio, taglie, pulegge, argani, falconi e quanti altri attrezzi occorressero per l'esecuzione completa e perfetta dei singoli lavori.

Si precisa che sono a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere alle relative attività, le spese per formare e mantenere in piena efficienza e sicurezza i cantieri e per l'illuminazione degli stessi, le spese di trasporto di materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e per i servizi igienici, le strade di servizio di cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia. In particolare, l'Appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione ed alla manutenzione di tutte le opere ed installazioni temporanee e provvisorie occorrenti per l'esecuzione dei lavori appaltati in esse comprendendo canali, fossi di scarico, stazioni di pompaggio di acque piovane, di risalita o di qualsiasi provenienza; dovrà realizzare le reti di distribuzione interna di forza motrice e di illuminazione elettrica ed allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere.

L'Appaltatore dovrà pure predisporre, i servizi igienici per l'uso di tutti gli operai addetti ai lavori e del personale comunque autorizzato all'accesso ed alla permanenza in cantiere. In ogni caso l'occupazione di locali facenti parte dell'intervento non potrà dare luogo ad alcuna modifica dei tempi di consegna contrattuali. Detti servizi dovranno essere in numero adeguato alla forza lavoro operante in cantiere, muniti di allacciamenti alla rete idrica, alle fognature, se esistenti, o di fossa settica adeguata e ne dovrà essere curata la pulizia quotidiana.

Inoltre l'Appaltatore dovrà provvedere all'illuminazione notturna degli accessi, dei percorsi interni e dei luoghi ove vengono realizzati i lavori ed alla vigilanza e custodia, nonché alla pulizia quotidiana, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

E' a carico dell'Appaltatore l'allontanamento delle acque superficiali di origine meteorica, d'infiltrazione e delle falde ed il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati adiacenti alle opere da eseguire.

L'Appaltatore dovrà, a sua cura e spese, individuare sul terreno i sottoservizi presenti, ed integrarli a quanto segnalato nella planimetria di progetto, non deviati o eliminati dagli Enti proprietari, per permettere l'esecuzione dei lavori, proteggerli a mezzo di puntelli, sbadacchiature, sospensioni e quanto altro si renda necessario affinché i suddetti non vengano danneggiati. L'individuazione di eventuali ulteriori sottoservizi, non segnalati nella planimetria suddetta, andrà comunicata alla Direzione dei Lavori, tutte le eventuali rimozioni, demolizioni, regolarizzazioni, conformazioni, scavi e reintegri necessari, quindi, per accordare perfettamente e puntualmente lo stato dei luoghi ai tracciamenti di progetto, sono da intendersi compresi e compensati nel prezzo di appalto; come anche le rimozioni e spostamenti di infrastrutture come cavidotti, condutture, tubazioni e simili che interferiscano con l'esecuzione dei lavori. In particolare l'Appaltatore provvederà a sua cura e spese alla demolizione di gallerie per sottoservizi e condotte fognarie dismesse rinvenute durante la realizzazione di scavi e diaframmi, all'intasamento ove necessario, al successivo smaltimento alle pubbliche discariche

dei materiali di risulta. Il presente onere si intende integralmente compensato con il corrispettivo di appalto senza che l'Appaltatore possa a nessun titolo avanzare richiesta alcuna di compensi aggiuntivi, di maggiori oneri, di indennizzi o danni anche conseguenti o semplicemente connessi all' eventuale prolungata durata dei lavori, alla frazionata esecuzione degli stessi e comunque alla loro difforme esecuzione rispetto a quanto programmato.

Inoltre le eventuali richieste e gli oneri di fuori servizio per la regolare esecuzione delle opere saranno a carico della ditta Appaltatrice.

E' a carico dell'Appaltatore ogni onere derivante dalla realizzazione e demolizione di aree di servizio, piattaforme o altri elementi necessari per l'installazione di gru, piattaforme elevatrici, ponteggi etc. ed ogni altro accorgimento necessario a rendere eseguibili le opere.

E' a carico dell'Appaltatore ogni onere derivante dalla realizzazione di idonee protezioni che dovessero rendersi necessarie o impartite dalla Direzione Lavori per la protezione del manufatto edilizio con particolare riferimento e riguardo alle parti in vetro e a quanto altro che la Direzione Lavori dovesse ritenere meritorio di ulteriore protezione. Tali interventi di protezione, qualora non realizzati, o insufficienti o non impartiti dalla Direzione Lavori non esimono l'Appaltatore dalla completa responsabilità del cantiere e della integra conservazione del manufatto.

E' a carico dell'Appaltatore ogni onere derivante dalla realizzazione di protezioni per particolari lavorazioni su richiesta della Direzione Lavori quali protezioni dagli agenti atmosferici, protezioni acustiche, ecc.

Il progetto del cantiere (recinzione, guardiania, allacciamenti alle linee elettriche dell'ente erogatore, in ordine di cavi elettrici, cavidotti, spese di allaccio, dai quadri elettrici fino al più vicino punto utile di allaccio, indicato e consentito dagli enti stessi e nei modi e maniera indicati dalla Direzione Lavori, uffici, servizi, magazzini e depositi, aree di stoccaggio, aree per lavorazione e produzione di manufatti o forniture, viabilità interna, sollevamenti e trasporti interni, recinzione interna e scavi, ponteggi, sistemi di aggettamento, allontanamento e scarico acque di falda dello scavo, ecc.) è a totale carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto, all'accatastamento nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti anche esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

Sono anche a carico dell'Appaltatore gli oneri di consegna, anche anticipata, a soggetti terzi e/o alla Stazione Appaltante di una parte dell'opera, nonché gli oneri conseguenti all'uso anticipato dei locali che

venisse eventualmente richiesto dalla Direzione Lavori

L'Appaltatore dovrà eseguire le opere in presenza della circolazione stradale e dovrà garantire che le opere non intralcino la normale viabilità salvo gli accorgimenti eventualmente necessari che saranno concordati preventivamente con la Direzione Lavori, il mantenimento a proprie cure e spese dell'apertura al transito della strada in corso di sistemazione, nonché delle vie e dei passaggi carrabili e pedonali, che venissero interessati da lavori di costruzione o di sistemazione stradale. Il presente onere si intende integralmente compensato con il corrispettivo di appalto senza che l'Appaltatore possa a nessun titolo avanzare richiesta alcuna di compensi aggiuntivi, di maggiori oneri, di indennizzi o danni anche conseguenti o semplicemente connessi all' eventuale prolungata durata dei lavori, alla frazionata esecuzione degli stessi e comunque alla loro difforme esecuzione rispetto a quanto programmato.

L'Appaltatore prima della realizzazione dei marciapiedi e delle opere connesse si dovrà interfacciare con la Direzione Lavori per conoscere il posizionamento e dimensionamento dei passi carrabili di accesso ai singoli lotti privati.

Qualora le reti di pubblico servizio (illuminazione pubblica, idrica, elettrica, gas, telecomunicazioni, e tc.) saranno realizzate da Società terze convenzionate con la Stazione Appaltante, con i proprietari dei comparti fondiari privati o con il Comune di Roma, ed eseguite contestualmente alla realizzazione delle opere oggetto del presente contratto, l'Appaltatore dovrà:

- recepire nella progettazione esecutiva il progetto preliminare e/o definitivo delle reti di pubblico servizio disponibili;
- coordinarsi con la Direzione Lavori e con i responsabili degli Enti di pubblico servizio al fine di permettere la posa delle reti durante l'esecuzione dei lavori appaltati.

In presenza di convenzioni stipulate fra la Stazione Appaltante e/o i Proprietari dei lotti privati con Società Erogatrici di Pubblici Servizi la Direzione Lavori si riserva la facoltà, previa redazione di un relativo ordine di servizio, di far eseguire in tutto od in parte le opere civili oggetto della convenzione direttamente all'appaltatore ovvero a terzi soggetti sulla base dei progetti e delle specifiche tecniche delle Società Erogatrici di Pubblici Servizi che saranno allegare alle suddette convenzioni.

L'Appaltatore prende atto che la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare determinati lavori non oggetto del presente appalto a soggetti terzi, in aree adiacenti al cantiere e di accesso alla zona, interne o esterne ai comparti privati. L'Appaltatore si obbliga conseguentemente a prendere diretti accordi con la Direzione dei Lavori o con i soggetti terzi al fine di limitare le interferenze e adeguare e coordinare le rispettive attività.

In caso di disaccordo, l'Appaltatore è obbligato a seguire le prescrizioni che la Stazione Appaltante impartirà al riguardo tramite la Direzione dei Lavori.

L'Impresa non avrà diritto a compensi o indennizzi per gli oneri derivanti dalla eventuale presenza ed operatività di tali soggetti terzi, né avrà diritto ad alcuna proroga dei tempi contrattuali, di ciò essendo

previamente edotta ed avendo tenuto conto nella formulazione della propria offerta.

1.22.1.8. Oneri per la consegna e collaudo dei lavori, le prove, i tracciamenti e la custodia dei materiali

Sono a carico dell'Appaltatore:

le spese per le operazioni di collaudo e consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia al riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei Lavori riterrà opportuni, compresa la spesa relativa al rilievo dei luoghi, topografico, ai tracciamenti, livellazioni, trasporto di caposaldi ed ogni altro tipo di rilevamento, alla loro conservazione ed i disegni da allegare alla contabilità dei lavori; nonché l'accesso al cantiere e le verifiche ritenute dal medesimo necessarie per accertare la perfetta esecuzione dell'opera, da parte della Stazione Appaltante e del personale da quest'ultima incaricato, in ogni momento di realizzazione dell'opera;

le spese occorrenti per effettuare tutte le prove che saranno richieste dalla Direzione Lavori ai sensi del D.M. 11/3/1988 (S.O. alla G.U. n.127 dell'1/6/1988) o altresì richiesti dalla Commissione di collaudo e/o dalla Commissione di Vigilanza, quali i prelievi dei campioni - in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o suo incaricato e con redazione di verbale e la apposizione di suggelli - la loro eventuale stagionatura, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali da impiegare o impiegati allo scopo di effettuare verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati, richieste dalla Direzione Lavori o imposti dalle norme in vigore, e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che l'Appaltatore possa chiedere alcuno indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori, in dipendenza dell'esecuzione delle prove.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore la spesa per la custodia delle campionature e dei propri materiali nei luoghi di lavoro, esonerando la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti nonché gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature, previamente autorizzati.

1.22.1.9. Oneri per la documentazione fotografica

E' a cura ed onere dell'Appaltatore la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18 x 24 e digitale, al momento della redazione di ogni stato di avanzamento, nei momenti salienti dell'Appalto, ogni qualvolta richiesto dalla Direzione lavori, e comunque almeno mensilmente per la redazione del report mensile della Direzione lavori, nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato e comunque mai inferiore a tre.

1.22.1.10. Oneri per le tabelle di cantiere

Sono a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere alle relative attività, le spese per la realizzazione e la apposizione di tabelle informative di cantiere, cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse indicato dalla Direzione Lavori (nonché di quelle richieste dalle normative vigenti e dalle prescrizioni comunali in materia), e la loro manutenzione o sostituzione, in caso di degrado, fino alla ultimazione dei lavori o alla consegna delle opere, se successiva.

1.22.1.11. Oneri per la recinzione e la guardiania del cantiere

Sono a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere alle relative attività, le spese:

per la recinzione (da realizzarsi secondo le indicazioni della Direzioni Lavori, la guardiania e la sorveglianza fissa diurna e notturna, feriale e festiva, del cantiere, del materiale approvvigionato e delle opere costruite, anche nei periodi di sospensione dei lavori, comprese segnalazioni e lumi, ottenuta con paratie lignee in pannelli omogenei, o in altro modo adeguato venga ordinato dalla Direzione Lavori nel rispetto delle normative comunali e comunque applicabili, nonché le spese per qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che eseguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli Enti aventi governo delle medesime;

per eventuali ripristini della recinzione o di parti di essa danneggiate da eventi estranei all'Appaltatore stesso e che ne abbiano compromesso la funzionalità e/o l'estetica, e comunque ogni qualvolta siano necessari interventi per il mantenimento del decoro urbano.

Gli oneri previsti in questo articolo graveranno sull'Appaltatore anche per il periodo successivo all'ultimazione dei lavori, fino all'emissione del certificato di collaudo o, in caso di consegna anticipata, fino alla data della consegna stessa per l'utilizzazione dell'opera.

La sorveglianza dovrà essere svolta mediante persone provviste di qualifica di guardia particolare giurata ai sensi della vigente normativa.

Il cantiere sarà dotato, a cura dell'Appaltatore, di un adeguato sistema di videosorveglianza che permetterà il monitoraggio dell'area di cantiere attraverso 2 o più telecamere IP compreso software di controllo del sistema.

1.22.1.12. Oneri per opere di difesa e sicurezza

L'Appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione di tutte le opere di difesa con sbarramenti e segnalazioni da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con segnalazioni regolamentari diurne e notturne in corrispondenza delle aree interessate dai lavori appaltati.

Nei casi di urgenza l'Appaltatore dovrà prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, del proprio personale, del personale della Stazione Appaltante e di

terzi presenti in cantiere anche se dipendenti da subappaltatori o da ditte esecutrici e/o fornitrici di opere non comprese nell'Appalto affidatogli.

Di ciò l'Appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione al Direttore dei lavori per ogni conseguente effetto. Tale comunicazione non solleva in ogni caso l'Appaltatore dalle sue responsabilità per ogni danno che si verifichi nel corso dell'esecuzione dei lavori in conseguenza del mancato rispetto delle sue obbligazioni.

Sono a carico dell'Appaltatore le spese e gli oneri per l'osservanza dei piani e delle norme di legge relative alla sicurezza, all'igiene ed alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In particolare l'Appaltatore dovrà porre in atto tutte le necessarie provvidenze atte ad evitare il verificarsi di incidenti e danni alle persone ed alle cose utilizzate sul cantiere per la esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore dovrà assicurarsi che ogni attrezzatura, apparecchiatura e/o parte di essa utilizzata in cantiere in relazione alle opere appaltate o data in uso ai suoi subappaltatori o a fornitori diretti della Stazione Appaltante sia conforme alle vigenti norme e regolamenti in materia di sicurezza. In particolare, sono a carico dell'Appaltatore:

(i) le spese per la redazione del Piano operativo di sicurezza del cantiere e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, a norma dell'art. 131, co.3, del DLgs 163/2006- nonché quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Stazione Appaltante, giusta le norme - che qui si intendono integralmente riportate - di cui ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma 6, della Legge 19 marzo 1990, n. 55, della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1729/UL del 1 giugno 1990 e, per quanto riguarda i nominativi dei Coordinatori per la sicurezza, dall'articolo 90, comma 7 del D.Lgs. 81/08 modificato dal D.Lgs. n.106 del 3 agosto 2009, e loro successive modificazioni;

(ii) l'accettazione, la scrupolosa osservanza dei piani e delle misure di sicurezza in adempimento delle vigenti norme ed il rispetto del Piano di Sicurezza e delle indicazioni del CSE; nonché la tempestiva segnalazione al CSE di qualsiasi evento che comporti un adeguamento del Piano di sicurezza.

E' a cura ed onere dell'Appaltatore la fornitura della dotazione di protezione individuale e agli operai che debbono lavorare in acqua, di abiti e calzature impermeabili; la provvista di fuoco, di disinfettanti di lumi e/o altro necessario.

1.22.1.13. Oneri per adempimenti operativi

Oltre a quanto specificatamente previsto nel Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto di Appalto, l'Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà anche organizzare e/o partecipare a riunioni di coordinamento con cadenza almeno settimanale tra i responsabili delle imprese operanti in cantiere ed

il coordinatore per l'esecuzione di lavori nonché tra Appaltatore e Direttore Lavori; nel corso degli incontri verrà fornito il rendiconto sullo stato di realizzazione delle opere, sull'andamento dei lavori sui ritardi od anticipi.

E' a cura ed onere dell'Appaltatore l'eventuale integrazione degli studi geognostici già eseguiti e allegati al progetto, la redazione di tutti i documenti interni, grafici e di calcolo, eseguiti e sottoscritti da Tecnici laureati, ingegneri o architetti, iscritti all'Albo professionale, l'approntamento di quanto necessario per tutte le denunce, autorizzazioni, concessioni, licenze, nulla osta, approvazioni ecc., anche secondo quanto previsto dal TU (DM 14.9.2005), dall'Ord. P.C.M. 20.3.2003 n.274 per le costruzioni in zona sismica e da leggi della Regione Lazio emanate in seguito al disposto dell'art.20 della L.741/81 (snellimento di procedure di cui alla L. 2.2.74 n.64) e comunque di qualunque specie ed entità richiesti da leggi, norme, regolamenti e procedure in relazione alla realizzazione dell'appalto in oggetto sia in corso d'opera che a lavori ultimati per ottenere la piena agibilità e fruibilità delle opere realizzate.

E' anche a cura ed onere dell' Appaltatore la redazione degli as built (secondo quanto anche previsto all'art.1.27.1.29).

1.22.1.14. Oneri per permessi ed autorizzazioni diverse

E' a cura ed onere dell'Appaltatore la redazione di tutti gli elaborati ed oneri derivanti dall'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, concessioni ed approvazioni da parte di Enti diversi, ed in particolare tutte le licenze, permessi, nulla osta e le autorizzazioni, concessioni connessi con l'edificazione di qualunque specie ed entità richiesti dalle leggi in relazione all'esecuzione delle opere appaltate.

In particolare il nulla osta relativo al progetto di sistemazione dello scarico della rete meteorica nel recapito finale esistente e delle acque nere, rilasciato rispettivamente da parte della Provincia di Roma e dalla Società ACEA S.p.a, compresi quelli necessari per gli scavi.

In particolare l'Appaltatore dovrà prevedere a propria cura e spese a tutte le pratiche per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche, per l'impianto del cantiere stesso e per tutto quanto necessario alla esecuzione dei lavori.

Infine, dovrà provvedere a propria cura e spese a tutte le eventuali pratiche relative al rilascio di permessi, autorizzazioni, concessioni e collaudi da parte dei competenti uffici istituiti presso Enti, Organismi o Autorità preposte (come VV.FF., UTIF, ISPEL, ASL, PREFETTURA, ENEL, TELECOM, AZIENDE MUNICIPALIZZATE, MUNICIPIO, ACEA ATO2 ACEA DISTRIBUZIONE, ATAC S.p.a., ROMA NATURA, ROMA METROPOLITANE ecc.), occorrenti per la installazione ed il funzionamento delle apparecchiature, nonché per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi e l'autorizzazione (agibilità) delle opere eseguite rilasciata dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, avendo cura che ogni pratica risulti predisposta in tempo utile, completa di ogni grafico, calcolo, relazione necessaria (anche ad eventuale integrazione delle pratiche già espletate precedentemente alla gara) e della quale l'appaltatore si dovrà

far carico attraverso la propria struttura tecnica di progettazione ovvero attraverso i professionisti eventualmente associati in sede di gara, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione Appaltante. Inoltre in presenza di cartelli pubblicitari è ad onere dell'Appaltatore verificare se gli impianti sono a norma e provvedere a propria cura e spese a tutte le eventuali pratiche relative al rilascio di permessi e la rimozione di detti sostegni.

Ove ravvisi la necessità, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affiancare o sostituire in toto l'Appaltatore nei rapporti con gli Enti, le Amministrazioni, ecc. per l'ottenimento dei visti, autorizzazioni, concessioni ecc.: in ogni caso all'Appaltatore competerà l'obbligo della predisposizione del materiale tecnico idoneo a supportare le pratiche di autorizzazione e di corrispondere ogni spesa comunque necessaria.

L'ottenimento dei suddetti documenti, attestanti il corretto e legale utilizzo delle opere appaltate e/o parte di esse, è condizione essenziale per la redazione del certificato di collaudo finale totale, ovvero di collaudo provvisorio parziale nel caso di presa in consegna anticipata - da parte della Stazione Appaltante - di parte dell'opera, salvo rinuncia della Stazione Appaltante stessa.

Si precisa al riguardo che, ove nel corso del Contratto, eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorità abbiano a ritardare o comunque ad impedire in tutto o in parte la realizzazione dell'opera, nessuna pretesa di indennizzo o risarcimento, sotto qualsiasi forma, potrà a tale titolo vantare l'Appaltatore verso la Stazione Appaltante. Ove, invece, tali provvedimenti abbiano causa anche indirettamente, dal comportamento omissivo o commissivo dell'Appaltatore e dei suoi ausiliari, questi sarà ritenuto inadempiente ad ogni effetto di legge e di Contratto. L'Appaltatore, poiché assume con l'Appalto, in forma completa ed esclusiva, l'onere e la responsabilità del conseguimento delle approvazioni finali, da atto di aver formulato l'offerta in sede di Gara nella consapevolezza di dover realizzare il Progetto Esecutivo con tutti gli eventuali aggiornamenti possibili necessari a tali fini, concordati con gli organi competenti, prevedendone l'incidenza sul prezzo e sui tempi di esecuzione dei lavori.

1.22.1.15. Oneri per la conformità degli impianti e la prevenzione incendi

E' a cura ed onere dell'Appaltatore la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, rilasciate ai sensi dell'art. 7 della Legge DM 37/2008, e successive modifiche ed integrazioni con la relazione e gli allegati ivi previsti, da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 4 della stessa legge, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione, entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore.

Sono a onere e cura dell'Appaltatore gli adempimenti, i collaudi tecnici e le spese connesse al rilascio del certificato di prevenzione degli incendi, ai sensi del D.M. 16.02.1982 e della L.818/94, e successive modifiche e integrazioni.

1.22.1.16. Oneri per la messa in esercizio, elaborazione del manuale di manutenzione, programma di manutenzione, corsi di training del personale di esercizio

Si precisa che è a cura ed onere dell'Appaltatore la redazione dei manuali d'uso e manutenzione del programma di manutenzione e messa in esercizio degli impianti tecnologici. Detti manuali d'uso si riferiscono all'uso degli impianti tecnologici. Resta pertanto inteso che l'insieme delle informazioni fornite dovrà permettere all'utente di superare il ruolo di fruitore passivo dell'impianto e di assumere il ruolo di competente e responsabile della fase di gestione e conservazione del bene. Il manuale d'uso dovrà quindi contenere tutti gli elementi necessari per un corretto uso dell'impianto installato in modo da:

- limitare quanto più possibile i danni derivanti da un suo uso improprio;
- permettere di eseguire tutte quelle operazioni atte alla sua conservazione e che non richiedono conoscenze specialistiche;
- permettere di riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

I manuali d'uso devono pertanto raccogliere le seguenti informazioni inerenti l'impianto e le sue parti:

- l'ubicazione;
- la rappresentazione grafica e fotografica (as built);
- la descrizione;le modalità di uso corretto;le principali anomalie riscontrabili;
- le manutenzioni eseguibili dall'utente;le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

I manuali di manutenzione relativi alle diverse unità tecnologiche o sistemi di componenti, dovranno fornire le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione del sistema e delle sue parti; quindi:

- l'ubicazione;
- la rappresentazione grafica e fotografica (as built);
- la descrizione delle sue più importanti caratteristiche;
- il livello minimo delle prestazioni;
- le anomalie riscontrabili;
- la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo.

Infine, il manuale di manutenzione dovrà prevedere la descrizione degli interventi manutentivi realizzati nel tempo.

Il manuale di manutenzione verrà integrato, per le differenti operazioni di controllo e degli interventi manutentivi, dal programma di manutenzione. Il programma di manutenzione indica i controlli e gli interventi di manutenzione da eseguire, a cadenze temporali prefissate, al fine di una corretta gestione della qualità dell'impianto e delle sue parti nel corso degli anni. Esso dovrà articolarsi secondo tre sottoprogrammi:

-il sottoprogramma dei controlli che prende in considerazione per classe di requisito le prestazioni fornite dall'impianto e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;

-il sottoprogramma temporale dei controlli che definisce il programma temporale delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita dell'impianto individuando in tal modo la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;

-il sottoprogramma temporale degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione programmata, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione dell'impianto.

Il programma di manutenzione, i manuali d'uso ed i manuali di manutenzione dovranno essere aggiornati, controllati e verificati al termine della fase esecutiva, con eventuali adeguamenti, alla luce di problemi e/o modifiche effettuate durante l'esecuzione dei lavori.

L' Appaltatore è a conoscenza ed accetta che il manuale d'uso avrà una struttura ed un linguaggio semplificato, in quanto rivolto all'utente, e che i manuali di manutenzione dovranno invece essere redatti tenendo conto che essi sono rivolti ai tecnici ed agli operatori specializzati del settore e che a questi andrà fornito quanto necessario per programmare e razionalizzare le attività di manutenzione.

L' Appaltatore dovrà supportare la Stazione Appaltante, o il gestore delle opere da essa incaricato, per facilitare le fasi di avvio e di apprendimento da parte del personale preposto al funzionamento ed alla manutenzione. L' Appaltatore è pertanto tenuto, anche sulla base dei manuali d'uso di cui sopra, a programmare ed organizzare corsi di training per il personale di esercizio e manutenzione della Stazione Appaltante; al fine di una efficace preparazione dei programmi dei corsi devono essere parte del piano di qualità dell' Appaltatore.

1.22.1.17. Oneri per la pulizia ed igiene

A propria cura e onere l' Appaltatore provvederà alla pulizia quotidiana dei manufatti in costruzione ed in corso di ultimazione e delle vie di transito del cantiere con il personale necessario, anche se occorre per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e da maestranze che lavorino alla diretta dipendenza della Stazione Appaltante, nonché allo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti. Devono intendersi comprese in tale onere a carico dell' Appaltatore eventuali disinfestazioni, derattizzazioni, ecc...

L' Appaltatore dovrà anche farsi carico della pulizia delle strade pubbliche circostanti da polvere, fango o detriti provenienti dal cantiere; nonché ogni tipo di accorgimento (es. rimozione di terra e fango dalle gomme dei mezzi in uscita dal cantiere) per evitare di sporcare le aree circostanti.

1.22.1.18. Oneri in caso di sospensione dei lavori

E' a cura ed onere dell'Appaltatore l'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, anche parziale, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore - e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore - i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola.

1.22.1.19. Oneri per l'esecuzione frazionata delle opere

E' a carico dell' Appaltatore l'esecuzione frazionata dei lavori , secondo qualsiasi categoria e tipo di lavoro, ed in tutta la zona interessata dall'Appalto, sempre che lo richiedano, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, le esigenze dei lavori oggetto del presente appalto e/o la progressione dei lavori stessi; quanto suddetto anche nell'eventuale necessità di rispettare orari di lavorazione differenziati a seconda delle aree di cantiere interessate, soprattutto tenendo conto in particolare della viabilità pubblica esistente, e degli edifici limitrofi.

Nessun compenso spetterà all' Appaltatore per i condizionamenti derivanti da quanto sopra, anche se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o di mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi altro motivo

1.22.1.20. Oneri per constatazione dei luoghi

La convocazione dei proprietari confinanti avverrà a cura e onere dell' Appaltatore, che dovrà anche farsi carico della redazione del verbale di constatazione dei luoghi.

Durante tutto il periodo dei lavori, fino al collaudo definitivo, l' Appaltatore dovrà essere disponibile al monitoraggio ed a eventuali sopralluoghi all'interno delle proprietà confinanti su semplice richiesta della Stazione Appaltante e/o della Direzione Lavori.

1.22.1.21. Oneri per la tutela della salute del personale

Sono a cura ed onere dell'Appaltatore la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui si svolgono i lavori.

1.22.1.22. Oneri per gli uffici di cantiere

Sono a cura ed onere dell' Appaltatore, in base alle esigenze della Direzione Lavori, l'allestimento degli uffici per la stessa Direzione Lavori, per il RUP e per il suo supporto, per la Direzione Lavori, per le riunioni dei Collaudatori, ecc. .

Gli uffici suddetti dovranno essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche geometriche e dei requisiti estetici, che saranno indicati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore prima della consegna dei lavori.

Essi saranno suddivisi in locali di varie dimensioni, e saranno dotati di servizi igienici allacciati alla rete idrica di cantiere ed agli scarichi e di adeguato impianto di riscaldamento invernale e condizionamento estivo. Tutti i locali saranno collegati con la rete di distribuzione di energia elettrica ed una presa telefonica.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'allacciamento degli uffici con la rete telefonica.

Gli uffici saranno consegnati alla Stazione Appaltante adeguatamente ammobiliati, allestiti con le attrezzature informatiche installate e configurate (per queste deve essere anche previsto un contratto di manutenzione software ed hardware per tutto il periodo dei lavori) e muniti di impianto di riscaldamento invernale e condizionamento estivo. Le spese per l'allacciamento e consumo di acqua, energia elettrica telefonica resteranno a carico dell'Appaltatore.

Saranno, altresì, a cura ed onere dell'Appaltatore l'allacciamento ad Internet e le spese per i consumi per il collegamento alla rete.

1.22.1.23. Oneri per le comunicazioni quindicinali e mensili alla direzione lavori

E' a cura ed onere dell'Appaltatore la comunicazione quindicinale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie:

-numero di operai per giorno con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo, giorni in cui non si è lavorato e motivo, lavori eseguiti nella quindicina.

E' inoltre a cura ed onere dell'Appaltatore la comunicazione mensile alla Direzione dei lavori, entro la prima settimana del mese:

-Documentazione necessaria per i SAL;

-Foto delle opere eseguite nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori (secondo quanto anche previsto all'art.1.27.9).

La mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre una settimana, da parte dell'Appaltatore, a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale.

1.22.1.24. Oneri per approvvigionamenti diretti della Stazione Appaltante

Sono a cura ed onere dell' Appaltatore le spese per lo scarico, il trasporto nell'ambito del cantiere, l'accatastamento e la conservazione, nei modi e luoghi richiesti dalla Direzione dei Lavori, di tutti i materiali e manufatti approvvigionati anche se da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante e non comprese nel presente Appalto.

I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell' Appaltatore.

1.22.1.25. Oneri per lavorazioni "a cantiere"

Ad integrazione di quanto riportato nel progetto è a cura ed onere dell'Appaltatore la realizzazione "a cantiere" di qualsiasi lavorazione per la quale tale modalità dovesse rilevarsi necessaria per motivi di sicurezza. In particolare la lavorazione "a cantiere" potrà essere richiesta, a titolo esemplificativo, per le opere di scavo.

1.22.1.26. Oneri per il collaudo statico

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri comunque connessi con il collaudo statico delle strutture, ai sensi della Legge 5.11.1971, n. 1086, ivi inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dalla Direzione Lavori e dal Collaudatore e per le apparecchiature di rilevamento come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera che in sede di collaudo finale.

1.22.1.27. Oneri per lo smaltimento rifiuti

E' a cura ed onere dell'Appaltatore lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccogliarli, a seconda della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Appaltatore venga corrisposto alcun ulteriore compenso.

1.22.1.28. Oneri per terzi appaltatori

Sono a carico dell'Appaltatore le spese per consentire l'uso gratuito dei servizi generali del cantiere al personale appartenente a terzi appaltatori aventi rapporto diretto con la Stazione Appaltante ed ai quali l'Appaltatore non è tenuto contrattualmente a fornire alcuna prestazione di assistenza.

1.22.1.29. Oneri per l'accatastamento delle opere

E' a cura ed onere dell'Appaltatore l'esecuzione dei rilievi planimetrici per riportare su planimetria catastale aggiornata l'esatta ubicazione planimetrica di tutte le opere realizzate con l'Appalto.

Sarà cura ed onere dell'Appaltatore anche l'esatta restituzione di detti rilievi su planimetrie catastali, sulle quali dovranno essere riportate, con esattezza, le zone da assoggettare a servitù, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovrà inoltre fornire le piante dei vari piani, i progetti e le sezioni trasversali in scala 1:100 e tutti gli altri elaborati grafici (as built) necessari per l'accatastamento delle opere eseguite.

Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati alla Direzione dei Lavori, in numero di copie necessarie, unitamente ai disegni da allegare alla contabilità

1.22.1.30. Oneri per aggiornamento dei disegni di progetto

E' a cura ed onere dell'Appaltatore l'aggiornamento di tutti i disegni (architettonici, di strutture ed

impianti) e documenti (monografie, ecc.) del Progetto esecutivo definitivi di cantiere, in corso ed alla fine dei lavori, per fornire la documentazione completa di quanto effettivamente eseguito ("as built").

Di tali elaborati, dovranno essere consegnate ufficialmente timbrate e firmate sei copie cartacee ed una copia su supporto magnetico (Autocad).

Infine l'Appaltatore, per quanto concerne eventuali impianti o attrezzature elettromeccaniche, elettroniche, etc., realizzate nel corso dell'Appalto, dovrà fornire - unitamente agli altri elaborati di cui sopra - i relativi elaborati grafici, gli schemi, le descrizioni e quanto altro necessario ad illustrarne la struttura ed il funzionamento, i manuali di manutenzione e gestione (ove necessari) nonché i benestare e i certificati di collaudo previsti dalle vigenti normative.

1.22.1.31. Oneri di ripristino al termine dei lavori

Sono a cura ed onere dell'Appaltatore lo sgombero, la pulizia ed il ripristino dell'area di cantiere, che dovrà essere riconsegnata nello stato ante-operam, entro 1 settimana dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare sempre a cura dell'Appaltatore subito dopo il collaudo stesso.

Al riguardo, non appena ultimati i lavori, l'Appaltatore deve provvedere a rimuovere le installazioni di cantiere e le opere provvisorie comprese le eventuali fondazioni delle stesse, a ripristinare l'area così come gli era stata consegnata e a sistemare e pulire i terreni occupati ed interessati dalle opere appaltate.

Tutti gli oneri relativi alle spese di ripristino degli allacci delle utenze, che sarà necessario disconnettere provvisoriamente o deviare a causa delle eventuali interferenze con le attività lavorative che potrebbero verificarsi, da effettuarsi nei modi e maniere indicati dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore provvederà altresì a rimuovere dal cantiere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provenienti da materiali di propria fornitura. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, il Direttore dei lavori - salvo il diritto della Stazione Appaltante all'applicazione di penalità - inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo 20 giorni da tale invito, la Stazione Appaltante potrà provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore e la Stazione Appaltante potrà trattenere gli importi da quanto ancora dovuto all'Appaltatore stesso. Il Direttore dei lavori potrà richiedere all'Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche prima della fine dei lavori, sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di installazioni che non siano necessari al proseguimento dei lavori stessi.

1.22.1.32. Altri eventuali oneri

Sono a carico dell'Appaltatore le indagini per accertare l'ubicazione delle canalizzazioni dei pubblici servizi che dovranno essere eseguite ad iniziativa dell'Appaltatore nel numero e nell'ubicazione

necessarie ritenute tali dalla Stazione Appaltante.

La bonifica degli ordigni bellici è subordinata al parere espresso dalle competenti Autorità Militari. L'Appaltatore è tenuto previo contatto con la Direzione del Genio Militare competente prima dell'inizio dei lavori a mezzo di ditta specializzata a procedere, alla bonifica della zona di lavoro per rintracciare e rimuovere ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi specie in modo che sia assicurata l'incolumità degli operai addetti ai lavori medesimi. Si precisa che nessun compenso né protrazione dei tempi contrattuali spetterà all'Appaltatore per le particolari modalità di esecuzione di altre opere, imposte dalla necessità di eseguire la bonifica degli ordigni bellici con i necessari particolari accorgimenti, intendendosi tutti gli oneri di cui sopra compensati con il prezzo offerto. Pertanto, di qualsiasi incidente del genere dovuta all'inosservanza della predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente bonifica, è sempre responsabile l'Appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato l'appaltante. Il verbale di constatazione rilasciato dall'ente competente per avvenuta bonifica degli ordigni e residui bellici dovrà essere consegnata in copia alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore ha l'obbligo di prestare soccorso in caso di emergenza.

L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore che si fa nei documenti contrattuali non è esclusiva e quindi ove si rendesse necessario da parte dell'Appaltatore affrontare obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento generale degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a carico completo dell'Appaltatore.

Inoltre l'Appaltatore dichiara espressamente che ha tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi sopra specificati, sia nel presente articolo sia in tutti gli altri del presente capitolato, nello stabilire i prezzi di cui all'unito elenco e l'importo del compenso a corpo di cui all'art. 1.3 del presente capitolato, il quale compenso a corpo, al netto del ribasso contrattuale, resta fisso ed invariabile: non spetterà quindi altro compenso all'Appaltatore qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dal Capitolato generale ed anche quando la Stazione Appaltante, nei limiti a lei concessi ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga del termine contrattuale. Per l'inosservanza delle disposizioni del presente articolo saranno applicate le sanzioni di cui al punto 1.31.1.6

1.23. OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO

L'Appaltatore non avrà diritto a compensi addizionali qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà pretendere compenso o indennizzo alcuno per soggezioni derivanti da non concessa chiusura di una strada o tratto di strada alla circolazione stradale, restando riservata, alla D.L., la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Per l'occupazione di suolo pubblico, per impianto di cantiere, deposito di materiali, macchinari ed attrezzature varie di cantiere, nelle adiacenze dei luoghi dove si vanno svolgendo i lavori oggetto del presente Appalto, limitatamente all'estensione di suolo strettamente necessario ed alla durata dei

lavori, nonché per l'esecuzione di qualunque opera e lavoro dipendente dall'appalto, l'Appaltatore è obbligato all'acquisizione dei permessi ed al pagamento di eventuali tasse ed al versamento di eventuali depositi per occupazione di suolo pubblico, con l'anticipo necessario per garantire l'esecuzione dei lavori come previsto dai propri cronoprogrammi; nonché al successivo ripristino delle aree occupate.

Per la eventuale occupazione di suolo privato, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a richiedere i necessari permessi e ad assolvere al pagamento delle relative indennità di occupazione, oltre che al ripristino delle aree una volta completati i lavori oggetto dell'appalto.

1.24. RITROVAMENTO DI OGGETTI E MATERIALI

Qualunque oggetto rinvenuto in occasione degli scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il presente appalto, che a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante abbia valore artistico, storico od altro qualsiasi, sarà soggetto alle disposizioni vigenti.

Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sulle Antichità e Belle Arti, l'Appaltatore sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne immediata comunicazione alla Direzione Lavori. Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, non darà diritto a compensi o premi.

Sono di proprietà della Stazione Appaltante e verranno ceduti, se del caso, all'Appaltatore, la pozzolana, il tufo, i mattoni, le tegolozze ed altri materiali di recupero rinvenuti negli scavi e nelle demolizioni, ai prezzi previsti dalla Tariffa vigente.

L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare la Stazione Appaltante da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta della manutenzione per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa

1.25. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI

L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già ultimate, e dovrà provvedersi all'uopo delle polizze assicurative di cui al precedente punto 1.11.

La garanzia assicurativa dovrà essere fornita da primaria compagnia assicuratrice, che sia di gradimento della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore sarà responsabile verso la Stazione Appaltante, verso terzi e verso gli utenti di eventuali danni alle canalizzazioni pp.ss. esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti sia nel corso dell'esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati.

Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di

altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.

L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare la Stazione Appaltante da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in conseguenza diretta o indiretta della manutenzione.

1.25.1. DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall'art. 166 del D.P.R. 207/10 e s.m.i. avvertendo che la denuncia del danno suddetto deve essere sempre fatta per iscritto.

Resta però contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia alle scarpate dei tagli e rilevati, né gli interrimenti delle cunette, dovendo l'Appaltatore provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese. Questi danni devono essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.

Nessun compenso è dovuto nel caso in cui a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali essa è tenuta a rispondere.

Pertanto, l'Appaltatore non può, sotto alcun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti, a norma delle disposizioni vigenti che regolano l'esecuzione dei lavori pubblici.

1.26. PENALITÀ

1.26.1. VIOLAZIONI A PRESCRIZIONI PARTICOLARI DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Le violazioni a ciascuna delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Direttore dei lavori, il rifiuto da parte dell'Appaltatore a firmare per ricevuta gli ordini di servizio della Direzione lavori, la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali della Stazione Appaltante, ed in genere qualsiasi violazione agli obblighi dell'Appalto saranno passibili di penalità, salvo la risarcibilità del danno ulteriore (art.1382 c.c.).

Le penali per ciascuna di dette violazioni alle predette sono stabilite in 1.500,00 € (millecinquecento Euro) e saranno irrogate dalla Stazione Appaltante, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori.

Salve le specifiche fattispecie e già regolate dai precedenti articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto di Appalto, in caso di inadempienza, grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, la Stazione Appaltante ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non

dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti.

1.26.2. VIOLAZIONE ALLA NORMATIVA REGOLANTE I SUBAPPALTI.

Fermo restando le sanzioni di legge e ogni altra azione che la Stazione Appaltante riterrà opportuno intraprendere nei confronti dell'Appaltatore, le violazioni di quanto previsto al punto 1.12 daranno luogo alle seguenti sanzioni economiche:

a) Violazione della normativa di cui al punto 1.12.1. 2° capoverso:

- penale pari al 5% del valore di ogni subappalto o cottimo iniziato prima della autorizzazione e comunque mai inferiore ad €2.600,00 per ciascuna infrazione;

b) Ritardo rispetto ai termini indicati al punto 1.12.1. 4° capoverso)

- per ogni giorno di ritardo é prevista l'applicazione di una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

c) Ritardo rispetto al termine di cui al punto 1.12.2. lettera a)

- penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

d) Ritardo rispetto al termine di cui al punto 1.12.2. lettera b) e c) e punto 1.14. 15° capoverso.

- penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

1.26.2.1. *Violazione della normativa antimafia*

a) violazione di cui al punto 1.13. 3° capoverso:

- Penale pari al 5% riferito al valore di ogni subappalto;

1.26.2.2. *Mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori*

a) Ritardo rispetto ai termini di trasmissione denuncia inizio lavori di cui al punto 1.15.2.

Applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

b) Ritardo rispetto ai termini di inizio lavori di cui al punto 1.15.2:

- Applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al

momento dell'inadempienza.

c) Ritardo rispetto ai termini di presentazione del programma operativo di cui al punto 1.15.3.: Applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

d) Ritardo rispetto ai termini di avanzamento mensile dei lavori desunti dal programma operativo di cui al punto 1.15.3.:

- Applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

e) Ritardo rispetto ai termini di ultimazione lavori di cui al punto 1.15.3, 1.16 ed al punto 1.17.1 :

- Applicazione di una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

f) Ritardo rispetto ai termini di inizio e/o ultimazione dei lavori manutentori di cui al punto 1.17.3:

- Applicazione di una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale dell'appalto, comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'inadempienza.

1.26.2.3. Inosservanza alle norme di sicurezza e igiene del lavoro di cui al punto 1.24:

- per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a titolo di oblazione.

1.26.2.4. Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere

a) Violazione alla normativa nel controllo del personale di cantiere di cui al punto 1.26.

- per l'infrazione é prevista una penale pari al 0.3 per mille dell'importo contrattuale d'appalto comprensivo degli importi delle perizie di variante derivanti da atti deliberativi esecutivi al momento dell'infrazione. La penale non potrà comunque essere inferiore ad €. 517.

- per ogni infrazione successiva alla prima, la penale di cui sopra ed il relativo limite minimo andrà aumentato del 50%.

1.26.2.5. Mancato rispetto degli oneri dell'Appaltatore per inadempienze rispetto a quanto previsto al punto 1.27:

- per eventuali inadempienze rispetto a quanto prescritto al punto 1.27 si darà luogo

all'applicazione della penale di cui al successivo punto 1.31.2

- per inadempienze rispetto a quanto prescritto al punto 1.27.1. sarà applicata una penale non inferiore ad €. 260 al giorno, dal momento della contestazione al momento dell'installazione del cartello oltre la sanzione amministrativa di cui all'art. 1.21 del nuovo codice della Strada;

1.26.3. VIOLAZIONI ALLE PRESCRIZIONI GENERALI DELLO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente documento, (con esclusione di quelle particolari di cui al precedente punto 1.31.1), la mancata o ritardata osservanza degli ordini del Direttore dei Lavori, la lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti e materiali della Stazione Appaltante, saranno passibili di penalità. Le penalità saranno applicate in base alle norme dell'art.22 del Capitolato Generale LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. n.145/2000 ovvero di cui al Regolamento di cui al D.P.R. n.207/10 e varieranno da un minimo di €.302,00 ad un massimo di €1.008,00

In caso di inadempienza grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, la Stazione Appaltante ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti. Per tutte le sospensioni di pagamento di cui sopra, l'appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa di qualsiasi titolo.

1.26.4. PENALITÀ IN CASO DI RITARDO NELLA CONSEGNA DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo deve essere consegnato entro gg 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordine di servizio a firma del RUP, se inferiori, entro i giorni indicati in sede di offerta tecnica.

Ai sensi dell'art. 22 del Capitolato Generale dei lavori pubblici (D.M. 145/2000) e dell'art.145 del D.P.R. 207/10 la penale per il mancato rispetto del termine di consegna del progetto esecutivo è stabilita nella misura di €300,00 per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, fatti salvi i maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante.

1.27. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte dell'Appaltatore, del divieto del subappalto e delle ingiunzioni fattegli secondo quanto disposto al precedente punto 1.12;
- b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione Appaltante, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene

contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;

c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/08 modificato dal D.Lgs. n.106 del 3 agosto 2009 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.

d) nel caso di ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per la presentazione del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 1.15.1 superiore a 30 gg (trenta) giorni naturali consecutivi e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell'Appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, troveranno applicazione le modalità stabilite dagli artt. 135, 136, 137 del D.to L.vo 163/06 e s.m.i. e si procederà, ai sensi dell'art. 140 del D.to L.vo 163/06 e s.m.i. ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta

1.28. COMPOSIZIONE SOCIETARIA - FUSIONI, TRASFERIMENTI D'AZIENDA – CESSIONE DI CREDITO

Qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del DPCM 11.5.1991 n. 187 la Stazione Appaltante provvederà in corso d'opera a verificare eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'appaltatore.

Le cessioni d'Azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Appaltatore non hanno effetto nei confronti della Stazione Appaltante, fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto alle comunicazioni previste dal DPCM 11, Maggio 1991 n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara di cui agli art. 40 del D.Lgs n°163 del 12 aprile 2006.

Le disposizioni relative alla cessione di credito ai sensi dell'art.116 del D.Lgs n°163 del 12 aprile 2006 si applicano anche nei casi di trasferimento d'Azienda e, l'amministrazione provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha in ogni caso efficacia, se non per effetto di provvedimento formale di adesione.

I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del relativo certificato antimafia previsto dalle norme di Legge.

Nelle more dell'adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tener conto di cessioni non

riconosciute.

1.29. CONTROVERSIE

1.29.1. RISERVE

Le riserve dell'Appaltatore devono essere proposte nei termini e con le modalità di cui all'art. 31 del Capitolato Generale approvato con D.M LL.PP. n°145/2000 che si intende qui integralmente riportato.

Laddove, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale, e in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, entro 90 giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario.

Con apposito atto, la Stazione Appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'affidatario.

1.29.2. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, potranno essere definite dalla competente Autorità Giudiziaria solo dopo l'approvazione del collaudo provvisorio finale con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale di cui agli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. Fatti salvi i casi specificatamente previsti dalla vigente normativa, il Foro competente sarà quello di Roma.

1.30. DOCUMENTAZIONE TECNICA SULLE OPERE ESEGUITE, MATERIALI DI RISPETTO

Ad avvenuta ultimazione delle opere, l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante, (senza diritto ad alcun compenso) al fine di redigere il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, il complesso dei documenti tecnici definitivi relativi alle opere eseguite.

Come meglio definiti nelle allegate norme tecniche sono richiesti alla ditta:

- certificazione sul comportamento dei materiali e delle apparecchiature fornite rilasciati da Istituti Ufficiali;
- schemi funzionali e identificazioni delle apparecchiature;
- manuali di funzionamento e di manutenzione delle Case Costruttrici;
- norme di conduzione e manutenzione;
- elenco delle eventuali parti di ricambio fornite in dotazione.

Tali elaborati dovranno rispecchiare le posizioni, caratteristiche e dimensioni delle apparecchiature come realmente eseguite ed essere forniti in triplice copia.

Sarà cura dell'Appaltatore, quando definito nelle norme tecniche, consegnare alla Stazione Appaltante tutta la serie di materiali di rispetto necessari per la manutenzione e riparazione delle opere eseguite; se non diversamente specificato, la quantità minima prevista è pari all'1% della quantità pagata.

L'onere di tale fornitura minima è da ritenersi compreso nell'importo forfettario stabilito dei lavori. In caso di mancato rispetto delle condizioni sopraesposte, anche in caso di collaudi favorevoli, non si potrà procedere al saldo del residuo credito da parte dell'Appaltatore.